

Il processo del lavoro e la sua crisi identitaria

di Carmelo Romeo

già professore ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Catania

1. Premesse

La percezione, avvertita dai più variegati e qualificati osservatori - segnatamente quelli istituzionali della legge e della giurisprudenza, nonché quello della dottrina - che il rito speciale correlato al processo del lavoro sia oggi caratterizzato da una parabola discendente rispetto all'*original grip* non è per nulla una novità! Da tempo, infatti, i fasti e i diffusi e plurimi consensi associati alla sua entrata in vigore, oramai ultracinquantennale, convintamente festeggiato *ab origine* dalla più autorevole dottrina e non solo lavoristica ⁽¹⁾, si sono progressivamente affievoliti e si sono oscurate le iniziali percezioni positive sulla sua struttura portante come meritevole processo speciale di cognizione. Ciò è avvenuto per via di una strisciante e inarrestabile mutazione genetica che, per l'appunto, ne ha destabilizzato fortemente le native tecniche, innovative rispetto al codice del rito ordinario, proposte dal legislatore della fine del secolo scorso con la legge dell'11 agosto 1973, n. 533 sulla giustiziabilità dei diritti dei lavoratori. Si pensi, solo in via esemplificativa e non certo esaustiva, agli emblematici paradigmi processuali che ne hanno contrassegnato il percorso quali: **a)** il tentativo di conciliazione, **b)** l'oralità, **c)** il *refrain* sullo scrupoloso rispetto del contraddittorio tra le parti, **d)** il ricorso come strumento di proposizione dell'azione, **e)** le preclusioni processuali nel segno di una tempistica dettata dalla legge e dal giudice, **f)** i penetranti poteri istruttori del giudice del lavoro; **g)** la chimera della celerità e speditezza della procedura per giungere in tempi brevi alla sentenza. E non solo. E' di tutta evidenza che lo stilema del modello processuale della legge n. 533 del 1973 ha, poi, forgiato ulteriori e decisivi riferimenti quali: i vari procedimenti in materia antidiscriminatoria; l'estensione alla materia locatizia; il procedimento sommario ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori - sia pure anteriore di tre anni alla legge n. 533 del 1973 - in tema di repressione della condotta antisindacale che ha trovato il suo *ubi consistam* nel processo del lavoro con un legame indissolubile; lo stesso rito Fornero, oggi abrogato, sia pure con le sue ben note criticità applicative ⁽²⁾.

Tuttavia, evidenti segnali di una progressiva inversione di tendenza provengono già a partire dall'inizio di questo secolo con l'emersione di una crisi endemica che ha riguardato la giustizia del lavoro, "*sia per i tempi con cui vengono celebrati i processi, sia per la qualità professionale con cui sono rese le pronunce*", e che si materializza in un danno complessivo a reciproco svantaggio di entrambe le parti del processo ⁽³⁾, nel segno di un sostanziale disinteresse che già trapelava sin dal Libro bianco del 2001 ⁽⁴⁾ per le sorti del processo del lavoro, assente dal panorama legislativo dell'epoca. In verità, sono stati i

¹⁾ In generale, *ex pluribus* e per citare solo taluni tra i primi commenti in ordine di pubblicazione, P. FEDERICO e R. FOGLIA, *La disciplina del nuovo processo del lavoro*, Milano, Pirola, 1973; G. L. MONTESANO e F. MAZZIOTTI, *Le controversie del lavoro e della sicurezza sociale*, Napoli, Jovene, 1974; G. FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, Milano, Giuffrè, 1974; A. PROTO PISANI, G. PEZZANO, G.M. BARONE e V. ANDRIOLI, *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna, Zanichelli, 1974; G. TARSIA, *Manuale sul processo del lavoro*, Milano, Giuffrè, 1987; G. TESORIERE, *Diritto processuale del lavoro*, Padova, Cedam, 1989; C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile, I procedimenti speciali di cognizione*, vol. III, Torino, Giappichelli, 2006.

²⁾ Si rinvia, sul punto specifico, al mio commento su *Processo del lavoro*, a cura di Carmelo Romeo, Torino, Giappichelli, 2016, da p. 383 e ss.

³⁾ Il corsivo è tratto da M. DE LUCA, *Diritti dei lavoratori: patrimonio costituzionale comune versus declino delle garanzie*, in *Foro it.*, 2011, V, 216 e ss. in particolare alla c. 218, che denuncia, nel segno di una sussidiarietà ispirata "*ad una palese opzione per la flessibilità voluta dalle imprese*", una funzione servente del processo del lavoro rispetto alle nuove forme di regolazione del lavoro nell'impresa.

⁴⁾ *Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia, proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità*, Roma, 2001, redatto a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

segnali di un disvalore crescente ⁽⁵⁾, dei prolegomeni dell'avvio di un declino delle garanzie che, com'è noto, sarà esplicitato negli anni successivi e, in particolare, per il restringimento delle garanzie e delle tutele in tema di licenziamento per giustificato motivo e giusta causa come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. del 4 marzo 2015, n. 23 (il cosiddetto *Jobs act*). a sua volta calmierato dall'intervento della Consulta che ha sollecitato il legislatore ad un ridisegno complessivo della normativa che tenga conto delle peculiarità del mercato del lavoro in Italia e contemperi con equilibrio i contrapposti interessi ⁽⁶⁾.

Sotto il profilo strettamente metodologico, quindi, appare utile riferire oggi in merito all'articolato percorso giuridico-culturale che consenta di comprendere meglio attraverso quale *iter* storico, sociale ed economico si è giunti all'approdo attuale che sembrerebbe riporre nel dimenticatoio - ci sia consentita la metafora sulla cessazione della memoria - la coreografia di un modello processuale prima osannato. E' appena il caso di ribadire, ancor di più, che le regole processuali in argomento hanno suscitato entusiasmi per via delle raffinate tecniche, proposte al fine di garantire la giusta effettività ed efficienza al sistema "giustizia del lavoro" ⁽⁷⁾, nel segno di controversie individuali di lavoro caratterizzate da un regime speciale, a controprova della posizione di fatto asimmetrica tra le parti in causa e che costituisce la ragione di fondo dell'intervento sulla normativa processuale e, quindi, la valenza ermeneutica da assegnare.

La chiave di lettura della prospettiva enunciata trova autorevole (e originario) fondamento nella norma di cui all'art. 111, 1° e 2° comma, della Costituzione, in combinato disposto con i precedenti artt. 3, cpv sull'eguaglianza sostanziale e 24 sulla tutela dei diritti e degli interessi legittimi, disposizioni che giustificano l'invocata asimmetria, nella logica di un'interpretazione costituzionalmente orientata e ampiamente consolidata dalla Consulta ⁽⁸⁾. In effetti la giurisdizione, nelle sue modalità di svolgimento, non può che aderire alle peculiarità delle situazioni sostanziali per le quali è invocata, di guisa che prefiguri procedimenti adeguati e omogenei con gli specifici bisogni di tutela.

Ma allora c'è da chiedersi quali siano le cause remote e prossime del *revirement* denunciato che inevitabilmente incide negativamente sulla cifra da assegnare oggi al procedimento speciale del lavoro? L'approfondimento che segue impone un'incursione sulla misura dei valori da assegnare all'effettività ed efficienza afferenti alle controversie di lavoro, segnatamente alla ricognizione sui principi di sussidiarietà sui quali si fonda il sistema delle fonti di regolazione del diritto del lavoro. Si tratta, in altri termini, di contestualizzare la funzione e le peculiarità strumentali del processo del lavoro, nel tentativo di far rivivere la nota affermazione chiovendiana che qui di seguito riportiamo: "*il processo deve*

⁵⁾ Si v. S. GENTILE, *La specificità del processo del lavoro e il cambiamento della prassi*, in www.questionegiustizia.it, giugno 2021.

⁶⁾ Taluni riferimenti sono in F. M. CIAMPI, *Necessario un riordino della disciplina che assicuri un quadro coerente Jobs act: sì a reintegra dei lavoratori anche in casi di licenziamenti non espressamente nulli*, in Guida al lavoro, 16 marzo 2024, n. 10 da p. 34, che commenta la sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2024 che dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua dell'articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 23/2015, limitatamente alla parola «espressamente». Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l'ha limitata alle nullità sancite «espressamente». Sul punto specifico anche L. BIARELLA, *Jobs act: reintegra estesa anche a tutti i casi ove c'è la nullità del licenziamento*, in Guida al diritto, 9 marzo 2024, n. 9, p. 23 e ss..

⁷⁾ Interessanti riflessioni sono in E. SARTOR, *La giustiziabilità dei diritti dei lavoratori: tecniche di tutela tra efficienza ed efficienza del sistema giustizia*, in <https://www.research.unipd.it> che sottolinea come "la dottrina degli ultimi anni ha registrato diverse zone d'ombra, frutto di interventi normativi e giurisprudenziali non sempre coerenti con le aspirazioni originarie della disciplina processual-lavoristica".

⁸⁾ La giustificazione di una posizione asimmetrica nel processo è stata da recente, sia pure per una casistica non giuslavoristica, ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 13 ottobre 2025, n. 146, che ha sancito, in merito ai sospetti circa l'irragionevole disparità di trattamento processuale, "l'omogeneità delle situazioni poste a confronto (*ex multis*, da ultimo, le precedenti sentenze n. 53 e n. 34 del 2025, n. 212 e n. 171 del 2024), dovendosi, viceversa, constatare che la disciplina censurata riflette una precisa scelta del legislatore di «differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare» (così, da ultimo, sentenza n. 39 del 2025)".

dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire"⁽⁹⁾.

2. Gli attuali scenari sul fronte delle regole del processo del lavoro

Le opportune premesse, come sviluppate nel precedente paragrafo, permettono ora di concentrare l'analisi sullo specifico del tema di ricerca qui a mano e cioè sull'attualità delle questioni di maggior rilievo e spessore che oggi emergono in merito alle tecniche sulla giustiziabilità dei diritti dei lavoratori. L'intento dichiarato, si ripete, è quello di fornire taluni spunti di riflessione rivolti a sollecitare una maggiore attenzione e sensibilità rispetto ai profili processuali della materia lavoristica, anche in funzione comparativa rispetto al rito civile ordinario e agli arresti della giurisprudenza comunitaria dell'EU.

Orbene, senza alcuna pretesta di abbracciare in forma esaustiva ogni profilo emergente, si vuole solo offrire una base di partenza per l'interprete, nel tentativo di considerare, ponderare e dipanare le complesse problematiche affioranti tra tecniche di tutela possibili, procedure adottabili e grado di effettività e certezza del sistema correlato al processo del lavoro. Dunque, è utile ribadire ancora che l'argomento verrà esclusivamente declinato con l'attenzione al rito applicabile per le controversie individuali in ambito giuslavoristico, lasciando in disparte altri profili di diritto sostanziale che pure mostrano evidenti segnali di sofferenza⁽¹⁰⁾. Particolare cura sarà rivolta ad un aspetto oggi più che mai meritevole di interesse e di approfondimento: cogliere le soluzioni praticabili riguardanti i profili afferenti all'interrogativo kafkiano se il processo del lavoro sia ancora contraddistinto per la sua specialità e unicità rispetto a quello civile ordinario, oppure no.

In altre parole, si impone la necessità di una dialettica a tal proposito tra opposti schieramenti, mirata alla conferma oppure alla smentita se la differenziazione delle regole processuali applicabili alle liti lavoristiche rimanga ancora un dato costante nello sviluppo della tutela giurisdizionale dei diritti in questo settore dell'ordinamento giuridico, oppure vi sia una progressiva e ineluttabile omologazione tra i due riti, con un sostanziale dissolvimento della tradizionale specialità.

E' appena il caso di accennare che la diversità in argomento tra i due riti, quello ordinario e quello del lavoro, era un'*opinio communis* non solo prima dell'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973⁽¹¹⁾, ma ancor prima nel tempo, agli albori del secolo scorso, in quanto v'era un diritto processuale del lavoro, inteso "*come ramo di una scienza giuridica autonoma*"⁽¹²⁾, per via di un potere di iniziativa giudi-

⁹⁾ G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II ed.ne, Napoli, 1960, I vol., p. 39.

¹⁰⁾ Come ho già avuto modo di scrivere sul diverso fronte dei diritti sostanziali assistiamo ad una evidente attenuazione delle garanzie storiche, segnatamente di quelle statutarie, "*considerata la svolta epocale, oggi in itinere, che sta coinvolgendo l'intera società civile e la certezza dei valori storicamente acquisiti con la Costituzione del secolo scorso, e che impone una riflessione a voce alta, non priva di una componente emotiva, sul presente e sul futuro riguardo l'ubi consistam dei diritti della persona e, segnatamente, dei lavoratori*". Cfr. *La Costituzione: baluardo della certezza dei diritti* nell'era dell'AI, in *Questione Giustizia*, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/constituzione-ia>, p. 19 e ss.

¹¹⁾ Mi riferisco alle diversità già emergenti dal codice di procedura civile, approvato con il R.D. del 28 ottobre 1940, n. 1443 e in vigore dal 21 aprile 1942 che, nel depennare le norme sulle controversie collettive all'epoca considerate esclusivamente sotto il riflesso della legge del 14 luglio 1959, n. 741 (c.d. Legge Vigorelli *erga omnes*), dispone al Libro II del Titolo IV e del Capo II ex artt. 429 e ss. c.p.c., esclusivamente per la disciplina sulle controversie individuali di lavoro.

¹²⁾ Scriveva F. CARNELUTTI, *Funzione del processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1930, I, p. 109 "*si è costituito un diritto processuale del lavoro diverso dal diritto processuale comune*", condiviso da N. JAEGER, *Le controversie individuali del lavoro*, Padova, Cedam, 3° ed., 1932, p. 3. Ed anche L. DE LITALA, *Diritto processuale del lavoro*, Torino, UTET, 1936, da p. 17 e ss. che, peraltro, avvertiva come "*la necessità di un sistema processuale autonomo per i conflitti in materia di lavoro non è stata sentita solo in Italia ma anche in numerosi altri Stati*". Un rapido cenno, a testimonianza dei precedenti storici, va fatto ai Collegi dei probiviri, istituiti, sulla scorta dell'esperienza francese, con la legge 15 giugno 1893, n. 295 e, poi, all'epoca fascista che istituì la magistratura del lavoro con la legge del 3 aprile 1926, n. 563 che, però, riguardava le controversie relative ai rapporti col-

ziale sensibile alla peculiarità del contenzioso e ad un contenimento dell'autonomia contrattuale datoriale rispetto a quella dei lavoratori subordinati, e ciò in ragione già all'epoca della percezione di una diseguale posizione economico e sociale tra le parti come nell'attualità dei nostri giorni ⁽¹³⁾. Appare, quindi del tutto legittimo e calzante il proposto quesito di partenza, esplicitato nello stesso titolo e che costituisce premessa fondante di questa indagine!

Il dilemma affiorante non è certo di poco conto, perché da qualche tempo s'intravedono taluni decisivi segnali rispetto una surrettizia e penetrante svolta che sembrerebbe mettere in discussione i tradizionali paradigmi del rito del lavoro, ispirato ai principi chiovendiani di celerità, di immediatezza e di concentrazione, nonché e soprattutto quelli dell'oralità. Peraltro, volendo mantenere per scrupolo la memoria storica della *querelle* in argomento, risulta palese e non revocabile in dubbio che, almeno sino al finire del secolo scorso, la giustizia del lavoro si sia sempre contraddistinta per la sua specialità rispetto a quella civile ordinaria ⁽¹⁴⁾.

Precisate le utili e pertinenti premesse di cui sopra si è detto, è di fondamentale rilievo aggiungere ulteriormente riguardo ad una prima e iniziale osservazione che sorge come spontaneo imperativo, *meminisse semper*, e che scaturisce immediata, quasi istintiva: in tempi ora non più recenti, le modalità procedurali che disciplinano le controversie in materia di lavoro - segnatamente la legge n. 533/1973 - sono state indicate come modelli emergenti di riferimento per l'ammodernamento ed un ragionevole *restyling* dello stesso processo civile ordinario ⁽¹⁵⁾. Quest'ultimo ne ha, infatti, mutuato diverse caratteristiche salienti (prevalente monocraticità del giudice di prime cure, immediata esecutività delle sentenze e comparizione personale delle parti alla prima udienza ex art. 183 c.p.c.), tutte modifiche funzionali (*rectius*: strutturali) rispetto alle controversie di lavoro. Ed infatti, è anche noto ai giuslavoristi più anziani l'avvenuto trapianto nel procedimento ordinario civile di molte altre innovazioni del rito speciale del lavoro, tra i quali il tentativo di conciliazione della lite *inter partes* e l'approdo al giudice unipersonale. A ben vedere, si tratta di caratteristiche fondanti del rito lavoristico in generale, quale modello processuale *ad hoc* di tutela giurisdizionale differenziata, allo stesso tempo efficiente ed effettiva ⁽¹⁶⁾. Si aggiunga, ma solo per un esatto richiamo al vero, della peculiarità di tale ultimo rilievo circa la declinazione di questo principio dell'effettività in ambito giuslavoristico, valutati i poteri istruttori del giudice del lavoro, da sempre particolarmente penetranti e invasivi, poiché legati all'utilizzo, in questo settore del diritto, di molteplici clausole generali ⁽¹⁷⁾, nonché dell'insopprimibile caratura dialo-

lettivi di lavoro.

¹³⁾ G. FERRARO, *Il controllo giudiziale sui poteri imprenditoriali*, in M. Cinelli, G. Ferraro, *Il contenzioso del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2011.

¹⁴⁾ In generale, per citare tra i primi interpreti, cfr. L. MONTESANO e F. MAZZIOTTI, *Le controversie di lavoro e della sicurezza sociale*, cit. da p. 17 e ss.

¹⁵⁾ E' stato autorevolmente sostenuto che la legge n. 533 del 1973 ha configurato un tipo di processo che "*presentava una potenziale attitudine a costituire - sia pure in larga approssimazione - lo schema di quella nuova disciplina del processo ordinario di cognizione che è offerto dalla legge n. 353/1990 e dalle leggi successive*". Così testualmente C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, vol. III, ed. XVIII, Torino, Giappichelli, 2006, a p. 169. Per un'analisi dettagliata delle influenze del rito del lavoro nel rito ordinario civile, cfr. R. VACCARELLA, *Il processo civile riformato ed il processo del lavoro*, in Studi in onore di C. Mandrioli, vol. I, Milano, Giuffrè, 1995, da p. 425 e ss. Taluni riferimenti sono anche in R. FOGLIA, *Effettività dei diritti sociali e giustizia del lavoro*, in Riv. giur. lav., 2007, I, 7, nonché, in ragione di un convincimento diffuso, sulla circostanza che "*il rito del lavoro avrebbe dovuto ispirare la riforma generale del processo civile*", cfr. in premessa V. DENTI e G. SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, Milano, Giuffrè, 1974.

¹⁶⁾ Con riguardo all'avvenuto trapianto nel rito ordinario di molte delle innovazioni in materia di controversie di lavoro, che ha ridotto la divaricazioni tra riti nell'ambito dello stesso ordinamento giuridico, cfr. A. PROTO PISANI, *Il processo del lavoro a diciotto anni dalla sua riforma*, in Foro it., 1992, V, c. 81 e ss., ove tra l'altro rileva, cfr. alla c. 84, che raffrontando il modello di processo ordinario prefigurato dalla legge n. 353/'90 con il processo del lavoro che la prima ha desunto dal secondo "*la tendenziale monocraticità del giudice di primo grado, il principio di preclusione, la provvisorietà esecutorietà ex lege della sentenza di primo grado, l'appello tendenzialmente chiuso, la previsione di provvedimenti anticipatori di condanna*".

¹⁷⁾ Si pensi, a titolo esemplificativo, alle nozioni di giusta causa e giustificato motivo in materia di licenziamenti, ma anche a quella di equivalenza delle mansioni, indici di una notevole discrezionalità istruttoria del giudice.

gica della norma di cui all'art. 420, 1° comma, c.p.c., disposizione centrale del processo del lavoro, relativa al contraddittorio tra le parti con la supervisione del giudice arbitro del merito ⁽¹⁸⁾.

Traspare, all'attenzione dell'osservatore più attento e consapevole, che stava per realizzarsi un vero e proprio criterio di prossimità o di vicinanza tra i due riti, nel segno di una unitarietà dal punto di vista teleologico e che, sia pure con le fisiologiche distinzioni dettate dalla specificità delle discipline, sembrava volesse approdare ad una unità sistematica ispirata al rito del lavoro perché più convincenti le modalità processuali di quest'ultimo rispetto a quelle del rito ordinario civile.

Orbene, mette conto osservare che nell'attualità si riscontra invece una palese inversione di tendenza rispetto a quanto sopra detto, atteso che le traiettorie descritte sembrerebbero ora declinarsi in una direzione in senso totalmente dissimile: vale a dire, sia pure nel rispetto nelle differenze formali tra i due riti che permangono, emerge un canone del tutto inverso che sembra voler dare preferenza al rito ordinario come modello prevalente di riferimento per l'interprete. Il rilievo critico è, quindi, il vistoso (*id est*: radicale) mutamento di rotta rispetto alle precedenti linee di tendenza di un recente passato che, invece, registrava un appannaggio del rito del lavoro su quello ordinario.

La nuova evenienza, or ora esposta, va esemplificata e contestualizzata, alla luce di una logica contrappuntistica che si sta muovendo esattamente in direzione opposta a quella enunciata prima e trova riferimento nel segno di una duplice fenomenologia affiorante proprio nel corso di questi ultimi anni e che può essere, in estrema sintesi, ricondotta a due scaturigini ben differenti, anche se cronologicamente collegate, e che si avrà cura di approfondire nel prosieguo dell'indagine: a) la progressiva digitalizzazione del processo; b) l'emergenza pandemica.

3. Le diversità tra riti: analogie e parallelismi

Ancor prima, però, di procedere a illustrare le cause dell'andamento ondivago e non certo rassicurante del rapporto tra regole del processo speciale del lavoro e rito ordinario è il caso di volgere l'attenzione agli ultimi eventi legislativi, da assumere come rilevanti parametri di riferimento del confronto qui a mano. Si tratta di accennare al dibattito giurisprudenziale e in dottrina sull'introduzione, prima, del rito sommario di cognizione di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 e, successivamente, del rito semplificato di cognizione di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 ⁽¹⁹⁾. Ed infatti dal c.d. "correttivo" alla riforma Cartabia emergono spunti di notevole interesse sul fronte della comparazione tra i due riti che meritano talune riflessioni da parte dell'interprete, in quanto è proprio il c.d. "correttivo" di cui al d. lgs. del 31 ottobre 2024, 164 che interviene sul procedimento di cognizione del processo civile con evidenti analogie con il rito del lavoro. Il richiamato rito civile semplificato è procedimento completamente alternativo al rito ordinario, a prescindere dai presupposti normativi che ne giustificano l'applicabilità. Si prevede, infatti, che *"nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato"* ⁽²⁰⁾.

¹⁸⁾ Il comma in questione è stato modificato prima dall'art. 31 della legge del 4 novembre 2010, n. 183 e poi dall'art. 77 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con la legge del 9 agosto 2013, n. 98., con il potenziamento dei poteri conciliativi del giudice.

¹⁹⁾ Per taluni riferimenti, sia pure collegati alla materia non lavoristica del decreto di espulsione dello straniero, cfr. Cass. 25 novembre 2024, n. 30249. In generale sul punto, si v. G. BUFFONE, Ritocchi al rito semplificato per conquistare un nuovo appeal, in Guida al diritto, 14 dicembre 2024, n. 47, da p. 70 e ss. che afferma come *"il decreto legislativo 31 ottobre 2024 n. 164 (cosiddetto "correttivo Cartabia") sia stato lo strumento prescelto dal legislatore per introdurre norme modificative o integrative della cd. Riforma Cartabia, approvata nelle aule giudiziarie con il decreto legislativo n. 149 del 2022. Si tratta di un saggio di legificazione variegato in cui emergono, da un lato, norme di nuovo conio integrative della Riforma, dall'altro vere e proprie correzioni o misure per colmare lacune interpretative"*.

²⁰⁾ G. FINOCCHIARO, L'opzione per il semplificato non chiude la strada per l'ordinario, in Guida al diritto, 14 dicembre 2024, n. 47, da p. 61 e ss. che ritiene come il correttivo deve essere accolto con favore, atteso che le verifiche preliminari *"devono far sì che la causa approdi alla prima udienza di comparizione delle parti solo quando è stata correttamente instradata ed è possibile dare corso con effettività agli incombenti di cui"*

Tuttavia, le pur emergenti analogie non giungono a coinvolgere nella sostanza i due riti, perchè il rito civile semplificato di cognizione rimane sostanzialmente "ancillare" rispetto a quello ordinario e le modalità del procedimento, giuste le regole previste dall' art. 281-duodecies c.p.c. ⁽²¹⁾, sono dissimili da quello del lavoro. Come pure l'ambito di applicazione dei due procedimenti di cui al precedente art. 281-decies c.p.c. del rito semplificato e il dissimile art. 420 c.p.c. del rito del lavoro. A ben vedere, si tratta di soluzioni, com'è stato già rilevato, a metà strada tra quest'ultimo rito e quello ordinario di cognizione, ma non sovrapponibili ⁽²²⁾, attesa la diversa *ratio* che trova fondamento nel fatto che il rito semplificato di cognizione rimane profondamente radicato in quello ordinario che pur ne rappresenta il suo cardine essenziale.

E' già stato osservato - sul fronte dell'identità dei due processi - come, "*confrontando il rito del lavoro con il rito semplificato di cognizione, si giunge alla conclusione che quest'ultimo non può governare le controversie di lavoro e previdenza, né tantomeno può essere utilizzato per la trattazione di cause per le quali il legislatore prevede il rito del lavoro*" ⁽²³⁾. Tale conclusione attinge ad una comparazione tra le norme mutate dal processo del lavoro in confronto con il c.d. rito semplificato di cognizione, di cui si rinviene traccia nelle recenti riforme del processo civile di cognizione, e da ultimo, nella c.d. riforma Cartabia, dapprima con l'introduzione del rito semplificato di cognizione, e in seguito con il "correttivo" di cui al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Evidente, dunque, che tali contingenze legislative sollevano all'interprete un quesito circa la relazione tra tale nuovo rito del 2024 e quello del lavoro di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c., ma con l'esito dirimente che "*il rito semplificato non potrà trovare applicazione nei casi in cui la legge preveda (è il caso specifico dell'art. 409 e ss. c.p.c.) l'applicazione di un rito speciale esclusivo*" ⁽²⁴⁾.

A prescindere dalle utili incursioni di cui appena sopra si è fatto cenno sul confronto tra riti distinti per materia, è qui il caso di avvertire che i mutamenti in discorso trovano origine dall'introduzione del processo civile telematico e dalla trattazione scritta, frutto di un processo *in itinere* di digitalizzazione delle procedure ⁽²⁵⁾ che, però, non hanno lambito - se non in via del tutto indiretta e riflessa - il rito del

all'attuale articolo 183 (interrogatorio libero delle parti, tentativo di conciliazione, eventuale pronuncia di provvedimenti interinali, ammissione delle prove o immediato avvio della fase decisionale)".

²¹⁾ In particolare proprio ai commi 3° e 4° come modificati dall'art. 3, comma 2, lett. hh), D.Lgs. 31.10.2024, n. 164 (Decreto Correttivo Riforma Cartabia) con decorrenza dal 26.11.2024 ed applicazione ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. "*Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti. Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria*". Le disposizioni riportate sono esitate dalla sentenza della Corte Costituzionale del 13 ottobre 2025, n. 146, con il rigetto delle questioni costituzionalità, sia pure in riferimento all'analogia norma dell'art. 473-bis. 17 c.p.c.

²²⁾ Analoghe considerazioni sono in R. DONZELLI, *Considerazioni sparse sulla riforma del processo civile: disposizioni generali, processo di cognizione, appello e cassazione*, in Giust. civ., 2023, p. 415.

²³⁾ Cfr. L. D'ARCANGELO, *Rito del lavoro e rito semplificato di cognizione*, in [ildirittoprocessoalecivile.it /wp-content/uploads/2025/01](http://ildirittoprocessoalecivile.it/wp-content/uploads/2025/01), a p. 128 che depone a favore della conservazione del rito del lavoro contrassegnato "*dalla maggiore ampiezza dei poteri istruttori del giudice del lavoro. L'effetto più importante è quello relativo all'interpretazione della regola dell'onere della prova quale regola di giudizio prevista dall'art. 2697 c.c. Tale norma generale dispone la ripartizione dell'onere di provare i fatti, costitutivi del diritto di cui si chiede tutela per l'attore, mentre per il convenuto in giudizio l'onere è di provare quelli modificativi ed estintivi. Nel caso in cui un fatto sia sfornito di prova, esso deve – secondo la regola generale – considerarsi come inesistente*".

²⁴⁾ M. ABBAMONTE, *Il nuovo procedimento semplificato di cognizione: osservazioni a prima lettura*, in *Studium Iuris*, I, 2023, da p. 165 e ss.

²⁵⁾ F. P. LUISO, *Riforma Cartabia: sui passaggi di rito luci e ombre sul correttivo civile*, in Guida al diritto, 30 novembre 2024, n. 45, p. 10 e ss. che sostiene come "*il Dlgs 164/2024 contiene numerose modifiche e integrazioni alla riforma, che per la maggior parte riguardano l'attualizzazione del codice al processo telematico: vengono, infatti, eliminati tutti i riferimenti al deposito degli atti in cancelleria, poiché oggi gli atti sono inseriti nel fascicolo informatico*". Si è rilevato dalla Consulta come l'intero apparato sulla nuova fase introduttiva e di trattazione sia conforme ai parametri della Costituzione. Cfr. Corte Cost. 3 giugno 2024, n. 96 che "*dichiara inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal*

lavoro. In verità, si è trattato di una vera e propria svolta storica “*al fine ottenere la semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, rendendolo così idoneo a garantire gli stessi standard di efficienza assicurati nei principali Paesi europei*” ⁽²⁶⁾. Orbene, una tale svolta ha finito per sancire implicitamente un nuovo dominio del processo civile - investito *funditus* dalle innovazioni operative inarrestabili che ne stanno modificando la sua morfologia - su quello del lavoro che ne ha subito di fatto solo effetti collaterali, specie sotto il profilo pragmatico e delle concrete prassi giudiziarie applicative, ora attratte ineluttabilmente nell'orbita del *novum* del rito semplificato ⁽²⁷⁾.

4. Effetti della progressiva digitalizzazione del processo

Tornando al primo iniziale *step* di riferimento, di cui si è accennato nella parte finale del 2° paragrafo, e che riteniamo percorribile per tentare di offrire la soluzione del prospettato dilemma - avente ad oggetto i pressanti interrogativi sulla preferenza non più accordata al modello del processo del lavoro che oggi sembrerebbe sia stato sussunto, cioè ricondotto, all'area del processo civile ordinario di cognizione, e non più viceversa - è il caso di avviare ora le esemplificazioni necessarie (e opportune) che potrebbero consentire, quanto meno, una valutazione più approfondita delle circostanze fattuali emergenti sulla vicenda.

Un primo rilievo, prima di procedere alla valutazione dell'impatto con le più attuali tecnologie incidenti sul processo, afferisce alla circostanza che la digitalizzazione delle procedure ha omogeneizzato la metodologia di intervento del giurista che sembra oggi conformarsi alle logiche suggerite dalle numerose applicazioni telematiche disponibili. Ed infatti, la modalità del suo intervento è ora viepiù tarata nel contesto di nuove dimensioni informatiche che operano un'omologazione di regole sempre più penetranti e invasive ⁽²⁸⁾, nel segno di un adattarsi e di uniformarsi che rende sempre più somigliante e affine la fisionomia tra i due riti. In altri termini, è proprio con l'inarrestabile avvio delle nuove modalità telematiche, che si innescano analogamente negli ambiti del processo ordinario e in quello del lavoro, che finiscono con l'elidere le diversità strutturali nel segno di un unico denominatore comune: le scelte calibrate dall'AI sembrano votate ad un obiettivo di applicazioni più fluide e sostenibili del tutto affini, nel segno comune a tutti i riti.

Un concreto esempio di tutto ciò è desumibile dalla legge del 3 ottobre 2025, n. 148 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia, che introduce nell'ordinamento misure straordinarie per accelerare la definizione dei procedimenti civili e rispettare gli obiettivi del PNRR ⁽²⁹⁾. Si tratta di un modello ispirato alla cultura dell'inclusione,

Tribunale di Verona, prima sez. civ., in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 171-bis cod. proc. civ. che, nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado – come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022, in forza della legge di delega n. 206 del 2021 – prevede che, ai fini dell'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza, il giudice: a) verifichi la regolarità del contraddittorio; b) emani, se si rende necessario sanare uno dei vizi riscontrati, i provvedimenti conseguenti, differendo, ove occorra, l'udienza; c) indichi alle parti, con il medesimo decreto, le altre questioni rilevate d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato”.

²⁶) Si veda il commento di S. BIGLIERI, *Riforma Cartabia: I tempi della giustizia accelerano ma poco*, in *Il Sole 24 Ore*, 25 febbraio 2025, p. 16.

²⁷) Tuttavia, non condividiamo la tesi di una significativa analogia con il processo del lavoro, sostenuta da A. MOTTO, *Prime impressioni sul procedimento semplificato di cognizione*, in www.judicium.it, 16 gennaio 2023. Senza poter tacere poi delle palesi differenze per quanto concerne il regime delle preclusioni tra i due riti, atteso che, a proposito della costituzione del convenuto di cui all'art. 281-undecies c.p.c., la norma non prevede specifiche preclusioni, a pena di decadenza, com'è invece per il caso dell'art. 416 c.p.c. relativo alla costituzione di parte resistente, ove la regola è decisamente più rigida e perentoria.

²⁸) Si veda, in generale, il Dossier *La digitalizzazione del processo civile dopo il correttivo Cartabia*, a cura della redazione del Diritto, ilsole24ore.com, del 3 febbraio 2025.

²⁹) Sul punto, L. BIARELLA, *Assegnati ai capi degli uffici poteri straordinari per organizzare il lavoro*, in *Guida al diritto*, 1° novembre 2025, n. 41, da p. 43 e ss. che segnala tra le principali novità: “applicazioni flessibili di magistrati, incentivi al trasferimento nelle corti d'appello, applicazioni a distanza, poteri straordinari ai capi

nella logica di una complessità di ritorno sul piano della certezza della giustizia, che, però, innesca una sorta di "disvalore" rispetto ai canoni tradizionali dell'ermeneutica e dell'interpretazione, ora affidati a sistemi algoritmici dalla valenza induttiva che finisce per pianificare le varietà dei modelli processuali. Ed infatti, sempre sul piano concreto quest'ultimo intervento legislativo decisamente configura *"il tentativo (n.d.a. meritevole) estremo di ricomporre la forbice che, dal 2024 a oggi, separa l'efficienza della macchina giudiziaria italiana dagli obiettivi fissati nel Pnrr"*. Tuttavia, gli uffici, specie del primo grado, arrancano e fanno fatica a mantenere gli iniziali standard di definizione e smaltimento dell'arretrato, dettati da un'esigenza di razionalizzazione delle procedure⁽³⁰⁾. L'esigenza rappresentata dalla legge *de qua* ha determinato una metamorfosi dei processi irreversibile; *"ha consentito di percepire in modo netto come occorresse sacrificare porzioni consistenti di oralità e di contraddittorio per dare celerità al processo civile"*. L'imperativo categorico, come sopra esposto, coinvolge in eguale misura tutti i riti, compreso quello del lavoro che ha mostrato da tempo inammissibili ritardi nella composizione del contenzioso.

La sollecitazione è palese e interagisce su tutti i fronti: applicazioni affidate a AI generative inducono i giudici *"ad affrettare i tempi del processo"*, in una logica organizzativa affidata al rispetto di scansioni temporali contingentate e al recupero dei tempi perduti, nel segno di una giustizia rapida che sembrerebbe suggellare la capacità performante della trattazione scritta ad adeguarsi a movenze processuali tendenzialmente più celeri e dalla caratura decisamente sommaria. In apparenza il risultato dovrebbe essere - l'uso del condizionale è d'obbligo - quello di far fronte rapidamente al carico delle pendenze e degli arretrati; tuttavia occorrerà del tempo per verificare eventuali esiti contrari (e negativi), e cioè se l'evenienza non avrà anche segnato un'ulteriore dilatazione del numero degli appelli e dei ricorsi di legittimità contro le pronunce prive di una congrua motivazione⁽³¹⁾. La verità è che le insistenti sollecitazioni, *refrain* comune quasi un *cliché* stereotipato abitualmente adottato per giustificare i tempi del processo, a far presto, non possono che ragionevolmente incidere sulla qualità dell'attività dei singoli giudici, oggi incasellata nelle griglie delle nuove regole di valutazione della professionalità dei magistrati volute dalla riforma Cartabia.

E' del tutto comprensibile (*rectius*: umano) che il prodotto finale possa essere compromesso sotto il profilo della qualità e degli approfondimenti cognitivi, anche in ragione delle diverse personalità e profili dei singoli giudicanti, in ottemperanza ad un sistema reso coerente alle pratiche di AI finalizzate ad arginare l'espandersi dei contenziosi. Senza poter mancare di osservare che, nel pieno rispetto di una logica antropocentrica delle scelte finali affidate ai giudici, le varie applicazioni algoritmiche, fondate sulla decriptazione delle variegate informazioni tratte dai precedenti giurisprudenziali, potrebbero essere di giovamento al fine velocizzare la ricerca⁽³²⁾. Nondimeno il rischio è dietro l'angolo: l'espansione di modalità decisorie predittive che nuocciono alla certezza del diritto.

degli uffici, modifiche al tirocinio dei magistrati ordinari e interventi sul processo civile. Il provvedimento include anche disposizioni finanziarie, proroghe normative e interventi in materia di cybersicurezza e sorveglianza penale".

³⁰) Così A. CISTERNA, *Il tentativo di ricomporre la forbice tra efficienza giudiziaria e piano del PNRR*, in Guida al diritto, 1° novembre 2025. *"Le ragioni del rallentamento sono indubbiamente disomogenee e non facilmente individuabili; certo pesa l'obiettivo "fatica" dei giudici e dei funzionari del processo ad aggredire lo "zoccolo duro" delle pendenze che si compone in molti casi di procedimenti obiettivamente complessi e dalle lunghe attività istruttorie; ne costituisce una sorta di prova indiretta l'interpolazione nell'articolo 4 - che regola i "poteri straordinari dei capi degli uffici" sul versante delle determinazioni dei carichi di lavoro e degli obiettivi di definizione dei procedimenti"*.

³¹) Si ricordi il monito di cui all'art. 111, 6°, comma, della Costituzione: *"tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati"*, nonchè le indicazioni della Cassazione in merito che ha più volte censurato le c.d. motivazioni apparenti, quando adottate al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalla norma citata. *Ex pluribus* cfr. Cass. 20 giugno 2022, n. 19765 e 13 luglio 2023, n. 20068.

³²) Osservano M. BIASI, A. LOMBARDI, *Processo del lavoro e giustizia predittiva: prime riflessioni*, in Riv. it. dir. lav., 2023, I, p. 390, che *"un sistema algoritmico, fondato su un metodo induttivo che agisca partendo dalla captazione di informazioni tratte da precedenti giurisprudenziali, elaborate statisticamente, potrebbe fungere da ausilio al giudice del lavoro nello svolgimento di un incombente nevralgico, quale quello dell'esperimento del tentativo di conciliazione"*.

D'altronde, su un fronte correlato, è innegabile che l'avvento inarrestabile delle nuove tecnologie nell'ambito del processo e, segnatamente in quello del lavoro, abbia contribuito, e non poco, al consolidarsi della teoria della prevedibilità del diritto e, per estensione, circa la rappresentazione *ex ante* degli esiti finali del processo. In verità il principio *de quo* non è certamente una novità, anzi è risalente nel tempo, agli albori del XIX secolo ⁽³³⁾, atteso che per il teorico del capitalismo moderno il diritto doveva rispondere ai requisiti di prevedibilità e calcolabilità, onde poter essere al servizio dell'emergente economia capitalistica ⁽³⁴⁾.

Fortunatamente, eliminate le capziose strettoie correlate al fardello della prevedibilità del diritto, inteso, soprattutto, come pre-determinabilità della decisione del giudice "*bouche de la loi*", e ciò attraverso la meritevole opera "*delle costituzioni novecentesche dell'Europa continentale, formulate per principi elastici e pluralisti, in antitesi con il rigido modello della fattispecie legale*" ⁽³⁵⁾, siamo stati graziati da una deriva *horribilis* che, per l'appunto, orbitava sulla prevedibilità e calcolabilità del processo, evidente e censurabile *vulnus* ai principi di democrazia e del libero arbitrio.

La storia recente, *mutatis mutandis*, ripropone, sia pure in uno scenario non più governato dal teorico del capitalismo moderno, ma dalle applicazioni algoritmiche, le modalità dell'invasiva presenza delle prassi informatiche nel mondo del lavoro e nel correlato processo ⁽³⁶⁾. In estrema sintesi sono due le possibili criticità ricollegabili a questa nuova era: a) le possibili mutazioni genetiche riguardanti l'attività professionale degli avvocati; b) nonché le possibili implicazioni sulle modalità del giudice di come amministrare giustizia.

5. Segue: gli effetti sul lavoro degli avvocati e dei giudici

Non è revocabile in dubbio che le nuove e avanzate tecnologie digitali, quelle dell'AI di seconda generazione, stiano radicalmente trasformando la professione forense, non solo offrendo strumenti per l'analisi documentale e la ricerca giuridica, ma anche un pieno ed esaustivo supporto per la redazione degli atti giudiziari e dei profili di gestione sempre più automatizzata degli studi legali. Le più moderne applicazioni algoritmiche consentono, infatti, sulla base di una semplice scannerizzazione degli atti di causa, di predisporre risposte complesse, articolate ed esaustive che corrispondono alla redazione di note autorizzate, oppure comparse di costituzione e risposta, nonché la calendarizzazione delle scadenze con allarmi predisposti in prossimità delle date e/o *ad horas*. In altri termini è possibile ottenere, in funzione dei dati alfanumerici versati nell'applicazione, la redazione nell'immediato dell'atto richiesto, con un risparmio di tempo rispetto al passato. Si tratta di modalità già in opera che non solo rendono inutile gran parte del lavoro degli addetti alla segreteria, ma anche superfluo quello del praticante che va istruito mentre l'applicazione "istruisce" l'utilizzatore! Quindi l'applicazione viene identificata, nell'era della robotica avanzata, come l'assistente per avvocati che affianca il legale nella pratica forense, ottimizza le operazioni giornaliere e fa risparmiare tempo prezioso ⁽³⁷⁾.

Orbene, l'avvocato che ha attraversato anni di rilevanti trasformazioni tecnologiche, dalla semplice macchina da scrivere, a quella elettrificata e agli albori del computer, dall'archivio cartaceo, ai repertori, ai massimari e alle banche dati digitali, si trova oggi a meditare sull'avvento di queste nuove frontiere, sia pure con la medesima curiosità intellettuale che ha sempre animato la categoria forense, ma anche con quella prudenza che deriva dall'esperienza maturata nel tempo. Suggerimento fondamentale è quello di non lasciarsi prendere da un'euforia informatica senza limiti, nel falso convincimento di un

³³⁾ P. GROSSI, *Novecento giuridico: un secolo post-moderno*, in *Introduzione al Novecento giuridico*, Roma-Bari, La Terza, 2012.

³⁴⁾ M. WEBER, *Economia e Società*, Roma, Donzelli, 2022.

³⁵⁾ E. SARTOR, *La giustiziabilità dei diritti dei lavoratori: tecniche di tutela tra effettività ed efficienza del sistema giustizia*, Padova, www.research.unipd.it, 2022, a p. 156.

³⁶⁾ Taluni accenni sono in un mio precedente scritto. *L'era degli algoritmi e la sua incidenza nell'ambito della certezza del diritto: un connubio sospetto*, in questa Rivista, 2024, n. 1 da p. 5 e ss..

³⁷⁾ Utili riferimenti sono nel Dossier *Avvocatura e AI: innovazione digitale e responsabilità professionale*, del 1° ottobre 2025, a cura della Redazione Diritto, in ilsole24ore.com.

delirio di onnipotenza giuridica derivante dai più avanzati programmi che consentirebbero di barcamenarsi su più fronti. Si avverte, però, che la forma dell'atto giudiziario diventa parte integrante della sostanza processuale e non può in alcun modo essere solo un contenitore di norme e massime, ma deve rivelare una scelta argomentativa autentica, calata nella specificità del caso sottoposto all'attenzione del giudice ⁽³⁸⁾. E' illusorio pensare, si sottolinei con forza, che l'abilità di sapersi destreggiare tra le varie e più evolute applicazioni algoritmiche sia intelligenza umana e sia l'equivalente di un'eccellenza come giurista. L'algoritmo non sostituirà mai l'avvocato persona fisica, il quale dovrà sviluppare competenze nel "*legal prompting*" e garantire trasparenza al cliente sull'uso di tali tecnologie. La normativa italiana e gli ordini professionali, come si dirà meglio nel prosieguo, stanno introducendo linee guida e obblighi di informativa per gestire l'introduzione dell'IA, focalizzandosi su etica, protezione dei dati e responsabilità del professionista. È del tutto ingiustificabile ritenere che siano sufficienti pochi attimi al computer per sopperire anni di esperienza e di studi, confezionando nell'immediato risposte preconfezionate dall'applicazione!

Anche sul diverso fonte dei valori correlati al *modus operandi* dei giudici le mutazioni *in itinere* sono evidenti e di notevole impatto ⁽³⁹⁾. È lecito preconizzare come stia radicalmente (e velocemente) mutando la stessa percezione connessa alla logica interpretativa delle norme e dei fatti materiali connessi: un tempo, anche nelle concezioni più classiche dell'ermeneutica, pur sempre in rapporto sinergico all'insostituibile componente umana delle emozioni, in grado di prospettare soluzioni legate a scelte individuali e fondate sul libero arbitrio.

Dato fenomenico somatizzato da sempre e da gran parte dei giuristi è che la selezione dei valori e delle scelte sia esclusivamente affidata ad un interprete attento, con il limite, previsto dall'art. 111, 1° comma, della Costituzione, che il giusto processo venga sempre regolato dalla legge. Il consolidato assunto è quello secondo il quale ogni persona aveva il potere di decidere gli scopi del proprio agire e pensare, tipicamente perseguiti tramite volontà, nel senso che la sua possibilità di scelta ha origine nella persona stessa e non in forze esterne. Tali principi possono essere trapiantati, con le dovute cautele, avendo riguardo all'azione del giudice che non è scevra dal contesto sociale attuale, contesto che viene, poi, ulteriormente complicato dall'insufficienza delle tradizionali categorie concettuali del diritto eguale, generale ed astratto, "*un tempo baluardo dell'identità e indipendenza del giurista*" ⁽⁴⁰⁾.

³⁸⁾ Cfr., P.A. PALUMBO, *Ricorsi e IA: l'automazione può comportare una condanna per abuso del processo*, in Norme&Tributi, Plusdiritto, 3 ottobre 2025, che commenta una recente sentenza del Tribunale del lavoro di Latina del 23 settembre 2025, n. 1034. "*L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella redazione degli atti difensivi, se non accompagnato da un controllo umano effettivo, può trasformarsi in abuso del processo e giustificare una condanna per responsabilità aggravata. Con la sentenza 1034/2025, il Tribunale di Latina introduce questo principio destinato a segnare un punto di svolta. Il giudice valorizza il ruolo della forma come espressione sostanziale della difesa, sottolineando che l'atto deve presentare coerenza logica, pertinenza e partecipazione effettiva. L'uso di modelli standardizzati e ripetitivi, se privo di adattamento al caso concreto, rischia di diventare un indice di abuso. Per il Tribunale, la libertà di difesa non è assoluta e va esercitata in modo consapevole, evitando automatismi che svuotano il processo di contenuto. Il controllo sulla qualità redazionale diventa così elemento rilevante nella valutazione della correttezza dell'azione giudiziaria.*"

³⁹⁾ E' appena il caso di avvertire che la legge europea sull'intelligenza artificiale, il c.d. *AI ACT* - ossia il Regolamento europeo n. 1689 del 13 giugno 2024 -costituisce lo strumento di matrice eurounitaria che regola l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di IA nell'Unione, e non esclude dal suo campo di applicazione l'utilizzo dei sistemi algoritmici nei servizi pubblici di giustizia. La precisazione è che l'AI può sostenere il processo decisionale nei procedimenti giudiziari e nella risoluzione alternativa delle controversie, ma non dovrebbe affatto sostituire il giudice. Sul punto, cfr. G. BUFFONE, *Per l'applicazione dei sistemi necessario il si Via Arenula*, in Guida al Diritto, 23 ottobre 2025, n. 4. da p. 87 e ss. che riferisce, però, che "*l'Ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura (parere del 24 settembre 2025) critica, in questa scelta, «il mancato coinvolgimento dell'Organo di governo autonomo» ritenendo che, per le materie trattate e i possibili riflessi sull'attività giurisdizionale, un ruolo del Consiglio superiore della magistratura sarebbe stato opportuno*".

⁴⁰⁾ Lo ricordava, ma ovviamente per una casistica di ormai d'altri tempi, P. BARCELLONA, *L'uso alternativo del diritto*, vol. I, *Scienza giuridica e analisi marxista*, vol. II, *Ortodossia giuridica e pratica politica*, Roma-Bari, La Terza, 1973, avvertendo che "*la lettura dell'esperienza conduce inesorabilmente a verificare la crisi della mediazione giuridica, ormai divenuta anche crisi del giurista alla ricerca della sua perduta identità*".

In altri termini, viene preconizzato un palese e comprensibile disagio nell'operazione della mediazione giuridica del giudice, anche se il legislatore si è prodigato a rafforzarne il ruolo demandando a quest'ultimo il compito, in qualsiasi fase e grado dei giudizi di merito, di prospettare soluzioni conciliative della lite ⁽⁴¹⁾. Ciò nonostante, il disagio è manifesto ed è tangibile, considerata l'attuale crisi identitaria tendente a stravolgere le certezze di un tempo; crisi che in verità accerchia sempre più le esperienze operative del giudice che si ritenevano acquisite e consolidate, perché declinate nel segno di verifiche di politiche del diritto, anche di estrazioni di segno opposto, ma pur sempre utili ai fini di un costruttivo confronto.

Invece, nell'attualità sembrano vacillare del tutto i meccanismi a garanzia dell'interpretazione della norma e dei fatti materiali, prima a presidio di un'intelligenza individuale in grado di selezionare, scervere e infine scegliere, ora sottoposta al vaglio di quella artificiale. Il caso paradigmatico è palese per via di una pericolosa deriva: ed è quello, cioè, di una giustizia predittiva sempre più invasiva, attraverso la quale, se declinata sino alle sue estreme conseguenze di mero riporto di una casistica precedente senza dare conto della specificità della singola fattispecie concreta, viene smentito lo stesso ruolo centrale del giudice nel processo. Il paradosso, in altri termini, è quello di una radicale rivoluzione nell'approccio ermeneutico del giudice-interprete della fattispecie concreta, limitandosi quest'ultimo ad un mero compito di taglia-incolla che potrebbe essere giustificato solo se trattasi di cause seriali, anche se, sia pure in tali casi, rimane saldo il principio, già prima ricordato, contenuto nella norma di cui all'art. 111, 6° comma, Cost. che stabilisce che *tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati* ⁽⁴²⁾. In ossequio a tale prescrizione il codice di procedura civile esige che la sentenza contenga la coincisa esposizione «*dei motivi in fatto e in diritto della decisione*» e che l'ordinanza sia «*succintamente motivata*» (artt. 132, 134 c.p.c.). L'obbligo della motivazione assolve, dunque, alla funzione di assicurare in concreto il perseguimento di diversi principi costituzionali in tema di giurisdizione, quali il diritto di difesa, l'indipendenza del giudice e la sua soggezione alla legge, nonché il correlato principio di legalità.

Orbene, un abuso riguardo l'utilizzo della giustizia predittiva come panacea capace di risolvere ogni problema, in luogo di un accertamento istruttorio esaustivo e di una valutazione del caso concreto, conduce ad un'operazione interpretativa ove risulta azzerato il potere del giudice da un'opacità algoritmica decisamente criptica e unidirezionale. Tutto ciò in dispregio ad una pronuncia che dovrebbe - anche in questo caso l'uso del condizionale è d'obbligo - contenere la valutazione delle prove offerte ex art. 116 c.p.c., nel segno di una direzione del processo e delle singole udienze sottoposti al governo del giudice unico o dal presidente del collegio a mente dell'art. 127 c.p.c., dal momento che infinite possono essere le forme di bilanciamento dei principi e degli interessi contrapposti, a seconda delle peculiarità dei casi concreti sottoposti al vaglio del decidente.

Da qui la necessità che vi sia una resilienza e, quindi, una ferma e motivata desistenza avverso scelte radicali di giustizia predittiva. Il giudice dovrà - nel suo riconosciuto ruolo d'interprete della fattispecie concreta e dei fatti materiali a corollario di essa - essere il regista del giusto processo a mente dell'art. 111 Cost., nonché, nel dichiarato obbiettivo di aver il diritto-dovere di ridimensionare la portata espropriativa dell'AI sull'intelligenza individuale, e quindi di ottemperare all'onere di inserirsi attivamente in funzione propulsiva e propositiva nelle soluzioni da adottare ⁽⁴³⁾. Si avverte, ancora una volta, che,

⁴¹) Si registra un approccio promozionale della conciliazione giudiziaria con la legge delega n. 206/2021 e, segnatamente, con il successivo art. 5-*quater* (Mediazione demandata dal giudice) di cui al decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 149 che qui di seguito riportiamo. "1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale".

⁴²) Sulla doverosa osservanza dell'imperativa previsione costituzionale, cfr. da ultimo Cass.S.U. 19 luglio 2025, n. 20265. In generale, per taluni spunti su questo profilo, v. A. VALLEBONA, *Il vizio di motivazione trattato come violazione di legge*, in Mass. Giur. lav., 1° ottobre 2014, n. 10, a p. 706.

⁴³) Rinvio al mio articolo su *Perplesse valutazioni su giustizia predittiva: vicende di mutazione epocale e riflessi*

se usata con parsimonia e discernimento, l'opzione offerta dall'applicazione algoritmica è utile ed è decisamente vantaggiosa per tutti gli operatori del diritto; diversamente potrebbe condurre a conseguenza nefaste sul piano della democrazia e dell'obiettività delle scelte. In ultima istanza si sottolinea che la tecnologia deve essere sempre concepita come un semplice strumento, mai come fine ultimo, bensì pur sempre al servizio dell'utilizzatore. Secondo questo specifico indirizzo, sia pure con le limitazioni indicate prima, la scelta di una valutazione incentrata su una ricerca predittiva, auspicabile per un confronto e come mero strumento di valutazione, è del tutto opportuna, così come è probabile che lo saranno le tecnologie evolutive che, in futuro, affiancheranno l'attività degli operatori del diritto.

6. L'effetto dell'emergenza pandemica sulle mutazioni dell'istruttoria nel processo

Come si avvertito, sempre nel finale del secondo paragrafo, un'altra - forse di fatto prevalente e rilevante - ragione che ha causato gli evidenti e i radicali cambiamenti nell'ambito del rito civile, ed in quello specifico del lavoro, trova scaturigine nell'emergenza pandemica degli scorsi anni, determinando in buona sostanza un'erosione del crisma della specialità di quest'ultimo ed una sostanziale omologazione riguardo le modalità procedurali del primo. Ed infatti, l'evenienza emergenziale, giustamente supportata da istanze di ordine pubblico, ha messo in campo, come scelta riposta nella discrezionalità del giudice, le udienze a distanza, mediante collegamenti audiovisivi (art. 127-bis, c.p.c.), e il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in presenza (art. 127-ter, c.p.c.), intese come modalità ordinarie di definizione del contenzioso. Senza voler entrare ancora nel merito dell'estensione di tale nuove modalità anche alle controversie di lavoro, emergono, in linea generale, taluni specifici rilievi critici che qui di seguito è possibile riassumere in sintesi.

A) Disapplicata di fatto la regola della presenza personale delle parti in prima udienza di cui all'art. 183, 1° comma, c.p.c. - prescrizione in verità in concreto poco attuata ma modellata secondo gli stilemi dell'art. 420, 1° comma, c.p.c. ⁽⁴⁴⁾ -, molti procedimenti civili si definiscono persino senza presa di contatto tra giudice e difensori. Lo stesso sta accadendo in concreto con l'udienza riservata alla discussione della causa nel rito del lavoro. Tale protocollo emergenziale, indubbiamente efficace e razionale al fine di velocizzare l'*iter* del processo, intesa come pratica da smaltire al più presto il contenzioso ai tempi dell'emergenza sanitaria, non sembra possa essere sempre apprezzato in via definitiva in ragione della peculiarità del processo lavoro. Resta il dubbio che la mancanza di un contraddittorio *de visu*, considerato che il primo grado del giudizio è il territorio privilegiato per un opportuno confronto (si pensi all'interrogatorio libero e/o al tentativo di conciliazione) in cui "*il giudice prende contatto con la materia ancora incandescente del contendere e affina la propria percezione psicologica o persino antropologica dei soggetti coinvolti, potrebbe costituire un'occasione perduta*" ⁽⁴⁵⁾; in altri termini non consentirebbe una deroga ai principi, a caposaldo della legge n. 533 del 1973, dell'oralità e del confronto tra le parti.

B) Emerge, dunque, un altro e conseguenziale rilievo critico: la misura del processo a distanza, sia da remoto, sia cartolare, è stata adottata in via del tutto congiunturale in ragione, come si è già accennato prima, dell'evenienza emergenziale a seguito della pandemia da Covid-19. La misura, che avrebbe dovuto essere eccezionale e provvisoria, quindi concepita come strumento straordinario di intervento di ordinanza pubblica, superata definitivamente la fase emergenziale, è divenuta strutturale, mutuando alla radice, anche per il rito del lavoro, l'impostazione culturale oramai insita nel processo civile che diviene "efficientista". L'obiettivo è quello di un asettico *agere* processuale che ha come scopo precipuo il

nell'ambito del lavoro, in Mass. Giur. Lav., 2023, n. 3, p. 529.

⁴³⁾ L'intero articolo 183 c.p.c. è stato modificato dal D.L. 35/2005 e dalla l. 263/2005 con decorrenza dal 1° marzo 2006. Nel testo vigente la norma *de qua*, sulla prima comparizione delle parti e la trattazione della causa, ha previsto la presenza personale delle parti alla prima udienza, mentre il testo originario non ne faceva alcun cenno.

⁴⁴⁾ Analoghe considerazioni sono in A. CISTERNA, *Misure di smaltimento dei processi che potrebbero trovare una conferma*, in Guida al Diritto, 6 settembre 2025, p. 29 e ss.

prevalere del conteggio delle pendenze, il contenimento dei dati statistici del contenzioso e il celere smaltimento degli arretrati.

Volendo ora declinare la questione sull'esclusivo piano afferente alle controversie di lavoro, si innestano profili di indubbia delicatezza e complessità, attesa la caratura del rito speciale, invero tutto calibrato e funzionale nel segno della salvaguardia del contraddittorio e di una partecipazione personale delle parti in causa ⁽⁴⁶⁾, quanto meno al fine di avviare un tentativo di conciliazione tra loro che potrebbe dirimere *ab imis* la lite. E' evidente che l'udienza di trattazione scritta - non anche quella da remoto attraverso collegamenti audiovisivi, meno frequente della prima e che consente un confronto sia pure telematico tra le parti in causa - altera la filosofia stessa che ha sempre governato il processo del lavoro nel nostro ordinamento giuridico, rinnegandone l'oralità del contraddittorio e il principio fondamentale di una mediazione tra opposti interessi, con la regia dal vivo del giudice, *primus inter pares*, rischiando di comprometterne gli esiti perché viene meno l'opzione dialogica che ne costituisce la vera *ratio* istituzionale.

Non si può dubitare che il cardine centrale, nonché il profilo nevralgico e strutturale sul quale è stato edificato il processo del lavoro, come delineato dalla L. n. 533 del 1973, sia quello dell'oralità dell'istruttoria, alla luce della costante previsione di un'interlocuzione dialettica in presenza, dunque nel segno di un contraddittorio diretto e contestuale tra le parti, sia pure nel riconosciuto governo delle varie fasi dell'*iter* procedimentale da parte del giudice del lavoro, al quale sono attribuiti ampi poteri istruttori a mente dell'art. 421 c.p.c. Tuttavia, come ho già scritto qualche anno fa ⁽⁴⁷⁾, *"il principio dell'oralità va coniugato con la rilevanza costituzionale del canone della ragionevole durata del processo che, però, impinge con una trattazione cartolare, sovente del tutto inadeguata a rispettare l'immediatezza del contraddittorio tra le parti al momento della prima udienza di trattazione, ove è prassi che le parti discutano oralmente, con possibilità di repliche immediate, sia pure, si ripete, a fronte di un'attenta regia del giudice"*. Senza poter mancare di osservare che la disciplina della fase introduttiva del giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo del lavoro e che *"le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero sono utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento"* ⁽⁴⁸⁾, soprattutto se attinenti a fatti conosciuti solo dalle parti e potrebbero contribuire da sole a determinare la soluzione definitiva della controversia.

Ma, vi è di più. È appena il caso di evidenziare che la norma dell'art. 127 ter c.p.c. è strutturalmente correlata all'atto di citazione (non già al ricorso), la cui formulazione impone, a mente del comma 1° dell'art. 163 c.p.c., che nella domanda introduttiva l'attore proponga la comparizione del convenuto all'udienza prefissata. Sempre la norma da ultimo citata, al punto 7 del comma 3, dispone l'invito allo stesso convenuto di costituirsi in giudizio nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata. Orbene, la scelta del giudice di optare per l'udienza cartolare ex art. 127-ter è ragionevolmente successiva alla notifica della citazione al convenuto, parte resistente nel giudizio civile, che avviene solo dopo che l'attore abbia depositato a) la nota di iscrizione della causa al ruolo generale, b) il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, c) la procura e d) i documenti offerti in comunicazione. Il tutto è ben scandito dai termini indicati dalla norma del rito ordinario che dispone la costituzione in giudizio dell'attore, e cioè l'art. 165 c.p.c. (norma modificata dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), che deve avvenire entro il termine massimo di dieci giorni dalla notifica della citazione al convenuto. Poiché quest'ultimo deve, invece, costituirsi nell'ampio termine di cui si è detto sopra di settanta giorni prima dell'udienza fissata, è ben plausibile che il giudice, valutate le posizioni assunte dalle parti, disponga con ordinanza *ad hoc*, se l'udienza non richiede la presenza fisica dei difensori, la trattazione cartolare dell'udienza.

Ben diverse sono, invece, le modalità insite nel rito lavoro la cui domanda si propone con ricorso, da depositare nella cancelleria del giudice competente, legittimato a fissare, con decreto, la data

⁴⁶) Sul punto le osservazioni di L. PANSINI, *Due le priorità da affrontare, arretrato e digitalizzazione del pianeta giustizia*, in Guida al Diritto, 12 settembre 2020, n. 36, alle pp. 12 e 13.

⁴⁷) *Il discutibile rinvio alla trattazione cartolare nel rito del lavoro*, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2023, n. 5, a p. 447.

⁴⁸) Cfr. Cass. 15 luglio 2025, n. 19579.

dell'udienza di discussione della causa alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Quindi, al deposito del ricorso introduttivo segue il decreto di fissazione d'udienza che, incredibilmente e in non pochi casi, contiene anche la prescrizione che la prima udienza di trattazione della causa avverrà con modalità cartolari, e cioè senza che sia avvenuta la costituzione della parte resistente che ne ha avuto notizia a seguito della notifica del ricorso in uno al decreto fissazione dell'udienza. Tale *modus operandi* che, si ripete è assai frequente, sia in primo e sia in secondo grado, è perentorio; e diviene inoppugnabile allorché la parte ricorrente, non ancora edotta dalla difesa avversaria - perché il resistente non si è ancora costituito o non ha depositato note autorizzate esaustive -, avvalendosi della facoltà di opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione circa la modalità cartolare, vede rigettata la sua istanza perché proposta unilateralmente da una sola delle parti e non invece congiuntamente come prevede la norma in argomento di cui all'art. 127-ter c.p.c.. Solo in seguito con il c.d. "correttivo della riforma Cartabia" è stato aggiunto che "*se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica*" ⁽⁴⁹⁾. Ci chiediamo quali siano le concrete *chance* di un'istanza congiunta *inter partes*, attesa l'evenienza di un conflitto evidente di interessi del tutto opposti? Permangono, dunque, le perplesse considerazioni sulla definitiva applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. al rito lavoro, ulteriore tassello del processo di omologazione al rito civile ordinario.

7. Segue: in parte tradite le aspettative riposte nelle Sezioni Unite

La vicenda or ora esposta ha, tuttavia, trovato un epilogo nel *decisum* delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 30 giugno 2025, n. 17603 che ha sancito la legittimità dell'applicazione dell'art. 127-ter c.p.c. alle controversie di lavoro ⁽⁵⁰⁾. In verità mette conto ricordare che sulla questione una parte della dottrina e della giurisprudenza aveva confidato in opposte soluzioni rispetto al dilemma di fondo proposto con l'*incipit* dell'ordinanza interlocutoria della sezione lavoro della Cassazione n. 11898, resa il 3 maggio 2024 ⁽⁵¹⁾. Quest'ultima, infatti, ha rimesso, in forma dubitativa, gli atti alla Prima Sezione della Corte sollecitando - com'è poi accaduto - l'intervento risolutore delle Sezioni Unite: vale a dire la celebrata estensione della norma sulle disposizioni generali del codice di rito, e cioè dell'art. 127-ter c.p.c., rubricato come "*deposito di note scritte in sostituzione di udienza*", anche alle controversie affidate esclusivamente al giudice del lavoro.

I dubbi - peraltro espressi anche da una perplessa dottrina giuslavoristica che mette in luce gli opposti orientamenti in merito alla *querelle* di fondo ⁽⁵²⁾ -, hanno dato la stura riguardo all'opportunità dell'in-

⁴⁹⁾ Si tratta della modifica inserita al 2° comma dell'art. 127 ter c.p.c. ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. i), D.Lgs. 31.10.2024, n. 164 (Decreto Correttivo Riforma Cartabia) con decorrenza dal 26.11.2024, con applicazione ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

⁵⁰⁾ La decisione è commentata da G. PROIA, *Trattazione scritta nel processo del lavoro: i nodi sciolti dalle Sezioni Unite*, in *Norme&TributiPlusLavoro*, 14 luglio 2025, che sottolinea come la scelta delle Sezioni Unite "*si muove in linea di continuità, sia con la precedente normativa emanata per fare fronte all'emergenza pandemica da Covid-19, sia con le modifiche da ultimo apportate con il decreto correttivo 164 del 2024*", valutando "*l'inesistenza di ostacoli frapposti alla sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte nel caso in cui l'udienza in questione sia disciplinata, in sé, come udienza pubblica*".

⁵¹⁾ I termini della problematica sono stati, a ben vedere, ampiamente tracciati nella richiamata ordinanza 3 maggio 2024, n. 11898, nonché nella specifica nota redazionale di commento, in *Lavoro e prev.* oggi, gennaio 2025, di S. GALLEANO. Giustamente la Sezione remittente, rilevando che l'oralità e la pubblicità delle udienze, secondo la giurisprudenza costituzionale e quella della Corte EDU, in applicazione dell'art. 6 della Convenzione, non hanno valore assoluto, si pone in termini problematici sulla questione in argomento, ammettendone potenzialmente l'utilizzo specie quando l'ammissibilità del ricorso alla trattazione scritta è giustificata da esigenze particolari, come quella di consentire una più efficiente organizzazione del processo e del lavoro del giudice, nella doverosa osservanza degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione delle controversie in materia di lavoro.

⁵²⁾ C. MARANZANO, *L'udienza a trattazione scritta è compatibile con il rito del lavoro?* in *studiolegalescognamiglio.it*, 24 maggio 2024, ma anche P. SORDI, *In difesa del processo del lavoro: perché la trattazione scritta è incompatibile con il rito lavoro*, in *Giustizia civile*, 17 gennaio 2023. In senso opposto, cioè favorevole all'applicazione dell'art. 127 ter al processo del lavoro, A. CARBONE, *In difesa dell'udienza cartolare. Compatibilità della norma dell'art. 127 ter c.p.c. e il rito del lavoro*, in *Questione Giustizia*,

tervento finale delle Sezioni Unite, ciò allo scopo di poter definitivamente dipanare le discrepanti risoluzioni del quesito, ed infine giungere ad una composizione condivisa che ponga fine alle contrastanti posizioni interpretative sul fronte dell'(in)ammissibilità dell'estensione. Senza poter tacere, poi, che la soluzione di mediazione adottata dalle Sezioni Unite avrà, in avvenire, un sicuro impatto sulle decisioni della giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità, per via della riconosciuta funzione nomofilattica attribuita alle predette Sezioni Unite della Cassazione.

E' d'obbligo osservare che nell'economia complessiva dell'impianto e dei contenuti emergenti della decisione qui da ultimo in discorso sono evidenti le indicazioni di ordine generale volte ad una sostanziale omologazione nell'attualità delle regole del processo del lavoro ai canoni del processo civile ordinario. Orbene, è dato rilevare di rimando, nel segno di una giusta dose di rimpianto rispetto ad un'epoca appena trascorsa, quanto tempo sia passato da quando si preconizzava l'esatto contrario e cioè: l'*utilitas* di adottare un modello processuale essenzialmente mutuato dal rito lavoro, sol perchè quest'ultimo è ispirato ad una modalità più dinamica e convincente rispetto alla struttura portante delle disposizioni di cui al R.D. del 30 gennaio 1941, n. 12. Si trattava, allora, delle lungimiranti intuizioni di Raffaele Foglia⁽⁵³⁾ che giudicava il processo del lavoro più attrattivo rispetto a quello civile ordinario. La proposta di estendere il rito del lavoro al processo civile, sebbene non sia mai stata considerata come un'estensione diretta e totalizzante, mirava a voler semplificare e velocizzare il processo civile, prendendo spunto da alcune salienti caratteristiche del rito del lavoro.

In verità, tornando ai nostri giorni e riponendo ogni velleitarismo ideologico, la soluzione conclusiva offerta dalle Sezioni Unite, dalla caratura salomonica, non è del tutto censurabile, perché evita opzioni *tranchant* e perentorie. Essa, tra l'altro, mitiga in gran parte l'effetto mediatico e suggestivo correlato alla tesi (non certamente condividibile) favorevolmente espressa avuto riguardo ad un'applicazione senza limiti dell'art. 127 *ter* c.p.c. alle controversie di lavoro, nell'evenienza che è pur sempre affidata al giudice del merito la salvaguardia dei connotati intrinseci del processo. Sarà il giudice designato alla trattazione della causa, fugando la tesi estrema di una sostanziale abrogazione dell'art. 420 c.p.c., in ragione delle prospettazioni in fatto e in diritto prospettate delle parti e dei dati esperienziali, dunque empirici ed emergenti, a valutare, *melius re perpensa*, l'indefettibile necessità di non dovere derogare alla regola di rito della trattazione della controversia in presenza.

Ma, vi è di più sotto il mero profilo delle scansioni temporali afferenti alla soluzione adottata. Occorre ricordare, infatti, che il problema è affrontato in relazione al testo dell'articolo 127-ter anteriore alle modifiche di cui al Dlgs 164/2024 (che si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023), quindi per un arco di tempo ristretto per via degli evidenti limiti contrassegnati dal campo di applicazione⁽⁵⁴⁾. In sostanza, la norma in esame prevede la possibilità di sostituire l'udienza dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni e prevede una serie di meccanismi volti a regolamentare i tempi contingentati di deposito, le eventuali opposizioni, le conseguenze del mancato deposito delle note. Vi è dunque la necessità di dover conciliare questa forma di svolgimento dell'udienza non più in presenza con la struttura del processo del lavoro, che prevede la necessaria lettura del dispositivo in udienza e soprattutto pone in primo piano la discussione orale, come dispone l'art. 429 c.p.c.

<https://www.questionegiustizia.it/articolo/udienza-cartolare>.

⁵³⁾ Per talune riflessioni, cfr. R. FOGLIA, E. BOGHETICH e R. MANCINO, *Studi e revisione della normativa processuale del lavoro*, in Mass. giur. lav., luglio 2001, n. 7, da pp. 752 e ss.

⁵⁴⁾ Sono evidenti gli argini del *decisum* che parrebbe non avere gli effetti dirompenti sulla struttura del processo del lavoro *ratione temporis*. D'altro canto, le stesse Sezioni Unite avvertono che la questione al vaglio è affrontata esclusivamente avuto riguardo al testo di cui all'art. 127-ter c.p.c. vigente in data anteriore alle successive modifiche di cui al d.lgs. n. 164/2024⁵⁴, com'è noto recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 149. Nello specifico, poi, il legislatore delegato chiarisce che il nuovo testo dell'art. 127-ter c.p.c. si applica ai procedimenti incardinati successivamente alla data del 28 febbraio 2023, nell'evidenza che l'area temporale di riferimento della sentenza qui in commento riguarderebbe le controversie dal 18 ottobre 2022 (decorrenza del d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 149 c.d. Riforma Cartabia) a quelle introdotte entro il 28 febbraio 2023, dunque in un arco temporale di soli 4 mesi.

Sul punto le Sezioni Unite, nelle motivazioni esposte, hanno sottolineato come, negli ultimi tempi, si è assistito ad una progressiva e crescente tendenza al superamento del principio della pubblicità dell'udienza, in particolare ricordando il contesto emergenziale pandemico, come pure ulteriore profilo è che in diversi riti è stato superato il principio della lettura del dispositivo in udienza, ad esempio nel rito Fornero di cui alla legge 92/2012 ⁽⁵⁵⁾. Tuttavia, pur non condividendone interamente gli approdi, può apprezzarsi, nell'elaborata motivazione del *decisum*, la messa a punto di taluni punti fermi e inderogabili che confermano la preferenza del rito del lavoro, atteso che il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, ove vengano rispettate quattro condizioni: a) che la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria, nell'evidenza della centralità dell'art. 420 c.p.c. a presidio dell'udienza in presenza; b) che nessuna delle parti costituite si opponga alla sostituzione della discussione orale con il deposito di note scritte; c) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità; d) che si assicuri sempre il rispetto del contraddittorio, cosicché qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato ⁽⁵⁶⁾.

Solo attraverso tale via sarà possibile assicurare il rispetto del contraddittorio tra le parti che è rappresentato dall'esigenza primaria del diritto di difesa, in armonia con i principi della Costituzione e della CEDU. Dunque, il giudice rimane arbitro della vicenda processuale, riconoscendogli il legislatore la capacità di valutare in concreto e, quindi, caso per caso, la scelta percorribile tra le due opposte modalità processuali. Le Sezioni Unite, in ultima istanza e come già si detto, accedono ad una decisione salomonica che si caratterizza per l'imparzialità e acutezza, ottenuta attraverso un giudizio che sembra equo e bilanciato: passare il testimone al giudice del merito, realisticamente ben in grado di comporre in concreto la problematicità sui rapporti tra trattazione scritta e rito del lavoro.

In tal senso, quindi, non è avvenuta alcuna istituzionalizzazione del passaggio tra udienze in presenza con note scritte sostitutive, come previste dalla riforma Cartabia, solo la mera consapevolezza di una decisione in proposito da prendere caso per caso, nel fermo convincimento che l'art. 127 *ter* c.p.c. non ha affatto sancito l'abrogazione dell'oralità del rito del lavoro. Pertanto, il canone dell'oralità rimane ancora centrale fondamento del rito del lavoro, mentre resta oggetto di una valutazione di opportunità, rimessa al giudice designato, l'eventuale scelta delle note scritte in sostituzione della presenza, nel pieno convincimento che, in ogni caso, le soluzioni adottate non debbono essere frutto di indirizzi inamovibili e statici.

8. Processo del lavoro e legge delega del 23 settembre 2025, n. 132

I frammenti del complessivo scenario, così come illustrato nelle precedenti pagine, si complicano ulteriormente in ragione dell'entrata in vigore della legge del 23 settembre 2025, n. 132 recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Par d'uopo segnalare, infatti, che la riflessione in corso sulla crisi identitaria del processo del lavoro debba necessariamente trovare punti di confronto con le modalità e le regole disposte da quest'ultimo, recente e decisivo, intervento legislativo. Anche in tal caso - sia pure per ragioni diversa estrazione culturale, atteso che trattasi di disposi-

⁵⁵) Analoghe considerazioni sono in S. IMBIACI, *Rito cartolare e processo del lavoro: intervento delle Sezioni Unite*, Norme&TributiPlusLavoro, 3 luglio 2025 che riporta come le Sezioni Unite non hanno ritenuto "decisivo il tema della compatibilità con il processo del lavoro della trattazione scritta, sia pure nell'ambito di un'adozione dello strumento non integrale e comunque sempre suscettibile di opzione per la discussione e trattazione orale".

⁵⁶) Eguali conclusioni sono in G. PROIA, *Trattazione scritta nel processo del lavoro*, cit., che ritiene che l'art. 127 *ter* c.p.c. non abbia affatto abrogato l'oralità in quanto la disposizione "si presta a un'esegesi conservativa, che cioè comporti non l'abrogazione delle caratteristiche del processo quale processo orale ma soltanto un possibile completamento di disciplina con riguardo al segmento decisorio, nel quale, per le connotazioni specifiche della controversia, e a determinate condizioni, possa in effetti tollerarsi una deroga parziale dell'oralità in condivisione con le parti. Condivisione che può essere implicitamente ricavata dalla loro non opposizione".

zioni rivolte agli avvocati e ai magistrati - il processo del lavoro nella sua struttura portante delineata dalla legge n. 553 del 1973, finisce per essere solo lambito dalle rilevanti implicazioni riguardanti le professioni intellettuali e il sistema giustizia, ma non è detto che ne rimanga indenne per via di sicuri riflessi che ne coinvolgono le prassi applicative nel suo *iter* concreto.

Si chiarisce, in via del tutto preliminare e pregiudiziale, che non è oggetto di questo intervento approfondire gli aspetti generali in materia di lavoro affrontati dalla nuova legge n. 132 del 2025 sull'AI - come specificamente trattano le norme di cui agli artt. 11 e 12 che saranno valutati in distinte sedi da altri ⁽⁵⁷⁾ -, bensì le esclusive disposizioni attinenti alle professioni intellettuali (art. 13) e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, entrambe norme di sicura rifluenza anche nell'ambito del processo in generale e in quello del lavoro. Pertanto, precisati gli ambiti e i limiti di quest'ultima riflessione, si tratta ora di chiarire quali siano i momenti di convergenza da prendere in considerazione tra processo del lavoro e sistemi di AI a supporto degli avvocati e dei giudici.

La prima considerazione da fare, sia pure di carattere più ampio e generale, è che l'intervento legislativo *de quo* mira a sancire un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'AI, in una dimensione antropocentrica delle scelte in ambito professionale e, quindi, dell'avvocato. Tutto ciò al fine di coglierne le opportunità positive delle varie applicazioni e, nello stesso tempo, al fine di garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali e l'impatto sui diritti fondamentali della persona. Nello specifico, l'avvocato che dovrà redigere una citazione, un ricorso, una memoria di costituzione, oppure note autorizzate dal giudice, potrà utilizzare strumenti di AI (es. analisi documentale, ricerca giurisprudenziale, redazione assistita di atti), ma solo come meri strumenti di supporto della sua attività professionale. Al centro della prestazione, pur sempre regolata dagli artt. 2229 e ss. c.c., restano, dunque, l'ingegno, il pensiero critico e la valutazione giuridica del professionista che dovrà informare il cliente in modo chiaro e leale sull'uso di AI nella propria attività (ad esempio se ha utilizzato un sistema di generazione automatica per la bozza di un atto).

Si introduce così un nuovo dovere deontologico di trasparenza e correttezza. L'aspetto etico, infatti, è trasversale per tutti i temi toccati dalla intelligenza artificiale e lo è, ancor di più, per quel che riguarda il lavoro ove è latente una criticità sull'uso della nuova tecnologia che attiene proprio al rischio di un abuso indiscriminato e totalizzante che, potenzialmente, potrebbe interessare anche i vari ambiti dal punto di vista del diritto del lavoro. E' sancito dalla già richiamata norma dell'art. 13 della legge n. 132 del 2025 che le applicazioni dell'IA, quelle più avanzate perché di seconda generazione, è limitato solo come attività meramente strumentale e di semplice ausilio all'intelligenza individuale in grado di poter operare scelte finali esaustive, improntate sull'autonomia e il libero arbitrio, e ciò al fine di evitare clamorosi e inescusabili errori ⁽⁵⁸⁾. L'uso della tecnologia, dunque, può essere di valida e ragionevole assistenza al legale, ma non "sostitutiva" del suo ingegno, ribadendosi così il presupposto della centralità ed esclusività della professionalità del lavoro intellettuale, con l'obbligo che l'avvocato di un'utilizzazione oculata e che comunichi al proprio cliente, nel segno di un rapporto fiduciario di massima trasparenza e onesta culturale, che intende avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale anche

⁵⁷) Tra i primi interventi sull'uso dell'AI in materia di lavoro R. CARAGNIANO, *Legge sull'AI e le previsioni in materia di lavoro*, in Guida al Lavoro, 26 settembre 2025, n. 36.

⁵⁸) E' stato stigmatizzato dalla giurisprudenza, cfr. TAR Lombardia, 5° sez, 21 ottobre 2025, n. 3348, in Top Diritto 2025, l'abuso del ricorso all'AI privo di discernimento. "Il difensore, in osservanza del principio della centralità della decisione umana, ha un onere di verifica e controllo dell'esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale, possibile fonte di risultati errati comunemente qualificati come "allucinazioni da intelligenza artificiale", che si verificano quando tali sistemi inventano risultati inesistenti ma apparentemente coerenti con il tema trattato. Nel ricorso tutte le sentenze citate a sostegno dell'affermazione dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati richiamano estremi di pronunce non pertinenti e le massime indicate in molti casi sono riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti. Tale condotta costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, in quanto introduce elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto, e perché rende inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l'attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati. Il Collegio, ai sensi dell'[art. 88 cod. proc. civ.](#), applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio contenuto nell'art. 39 cod. proc. amm., dispone l'invio di copia della presente sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano".

attraverso la sottoscrizione da parte di quest'ultimo di una modulisca predisposta *ad hoc* ⁽⁵⁹⁾. In ogni caso i risultati raggiunti attraverso AI devono sempre essere verificati e validati dall'utilizzatore, perché il ricorso all'intelligenza artificiale non esime, come già si detto, un discernimento soggettivo ineliminabile, atteso che il ricorso all'AI non sostituisce in alcun modo il giudizio, la competenza e la responsabilità del professionista, il quale è per l'appunto responsabile di ogni valutazione e decisione finale di cui al mandato conferito ⁽⁶⁰⁾.

Più complesso e articolato è il discorso sui casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, atteso che la norma di cui all'art. 15 della legge n. 132 del 2025 dispone in forma perentoria e inderogabile che sia sempre riservata al magistrato ogni decisione giurisdizionale *"sull'interpretazione e sull'applicazione delle legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti"*. E' evidente che in tal caso l'osservatorio ha come riferimento la delicata dialettica sulla giustizia predittiva e sui limiti del suo utilizzo, atteso che trattasi del ricorso all'intelligenza artificiale e agli algoritmi al fine di analizzare dati storici e prevedere l'esito correlato a controversie *in itinere*. Tuttavia, il suo obiettivo non è certo quello di sostituire fisicamente e intellettualmente il giudice, ma di fornirgli uno strumento di supporto per migliorare l'efficienza del processo, aumentare la prevedibilità del diritto e potenzialmente prevenire cause inutili, analizzando le tendenze giurisprudenziali. Ed infatti, quello della giustizia predittiva dovrebbe essere un *"sistema che consente di prevedere il possibile esito di una controversia sulla base delle precedenti soluzioni date a casi analoghi o simili"* ⁽⁶¹⁾. Ma, attenzione all'evenienza di una pericolosa deriva: l'attrazione fatale di una delega del decidente a sistemi avanzati che, scusando il bisticcio di parole, decidono per lui in maniera totalizzante e senza l'intervento dell'intelligenza umana, è dietro l'angolo!

In merito a tale ultimo (e inquietante) profilo è il caso di citare una recente ed emblematica raccomandazione del Plenum del CSM ⁽⁶²⁾ che osserva sui pericoli circa l'uso dell'AI. Si segnala, peraltro, che dopo l'adozione del Regolamento UE 2024/1689 sull'armonizzazione degli strumenti di intelligenza artificiale e dopo l'approvazione della legge 23 settembre 2025, n. 132, che regola l'uso dell'intelligenza artificiale negli uffici giudiziari italiani, il CSM ha, per l'appunto, deciso di adottare alcune "raccomandazioni" rivolte a tutti i magistrati italiani, per rispondere al quesito su quali sistemi di intelligenza artificiale sia possibile utilizzare nella attuale fase transitoria fino all'applicazione integrale delle norme del detto Regolamento UE del '24. Le raccomandazioni del CSM individuano così una *"zona grigia"* di attività dove l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per compiti procedurali limitati o meramente preparatori dell'attività giurisdizionale ⁽⁶³⁾.

Il tema è incandescente perché il giudice sovente si trova di fronte ad un bivio: velocizzare i processi smaltendo rapidamente gli arretrati attraverso il ricorso all'IA, oppure utilizzare gli strumenti ordinari di cognizione con approfondimenti istruttori che richiedono tempo e meditazione. La soluzione, come

⁵⁹) V. MAGLIONE, *Disponibile il fac simile di informativa ai clienti per chi usa i sistemi di AI*, in *Il Sole 24 Ore*, 6 ottobre 2025, p. 24.

⁶⁰) R. IOVINO, *Doveri deontologici nell'uso dell'AI da parte del difensore*, in *Il Merito*, 17 novembre 2025.

⁶¹) Così C. Castelli, *Giustizia predittiva*, in *Questione giustizia*, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-predittiva>, che avverte come si tratti *"di un'opzione che indubbiamente suscita il timore di ritorno ad una visione meccanicistica del ruolo del giudice, mascherata e innovata dall'utilizzo delle tecnologie, quando non la prospettiva di decisioni automatizzate, neutre e indifferenti alle realtà umane"*. I pericoli sono già stati avvertiti da tempo, come ha già segnalato M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Nuovo Diritto civile*, 2018, I pagg. 1 ss. *"I veri dubbi (sulla possibilità di rimpiazzare il giudice con un robot) sono sollecitati, semmai, da ostacoli politici, giuridici e tecnici, fra i quali spiccano l'incompletezza e l'opinabilità dell'operazione di selezione dei fatti rilevanti per il giudizio; la difficoltà di decidere con quale 'dottrina del diritto' istruire il robot; le contraddizioni logiche insite nella scelta di istruire il robot a seguire i precedenti, etc."*.

⁶²) Si tratta delle *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia. (Delibera plenaria dell'8.10.2025)*.

⁶³) Il dibattito sul parere reso in Adunanza Plenaria dal CSM è stato caratterizzato da stimolanti suggestioni e da acute riflessioni sulle potenzialità e i pericoli insiti all'impiego di sistemi di IA, con il risultato di avvertire dei rischi che corrono i magistrati che ne fanno uso senza limitazione alcuna. Cfr. *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia (Delibera plenaria dell'8.10.2025)*.

offerta dalla legge delega n. 132 del 2025, si colloca *in media res*: l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale dovrà essere solo uno strumento di supporto per giungere ad una decisione ponderata dal discernimento umano, nel segno di una irrinunciabilità delle scelte sempre calibrate in base ad un ragionamento giuridico soggettivo e funzionale al caso concreto di riferimento.

La presenza sempre più invasiva degli strumenti informatici in ambito giuridico, segnatamente le numerose applicazioni già in uso da parte dei giudici e votate per una giustizia predittiva, impongono una riflessione sui valori attuali e sugli effettivi contenuti che deve sempre avere il ragionamento giuridico affidato al giudice, primo fra tutti quello di una sufficiente motivazione dei provvedimenti giudiziari ⁽⁶⁴⁾. Il tema è declinato anche in ragione delle specificità del processo del lavoro, tenendo conto dell'approccio pragmatico affidato alla giurisprudenza che rappresenta indubbiamente l'osservatorio privilegiato per elaborare una coerente lettura sui necessari limiti alle soluzioni predittive. Appare evidente il rischio di un mutamento di rotta rispetto al tradizionale (e classico) rapporto tra azione e processo - caposaldo del principio della domanda come sintetizzata dalla norma di cui all'art. 99 del c.p.c. sul diritto ad un giudizio al di sopra delle parti, governata dal giudice e magistralmente riassunta dalle storiche pagine di un Maestro che ha tracciato il filo conduttore delle regole che conducono al "*momento essenziale della formazione dell'esperienza giuridica*" ⁽⁶⁵⁾ - che sembra ineluttabilmente vacillare, perché mostra evidenti segnali di logoramento e di crescente crisi dei tradizionali canoni ermeneutici che dovrebbero essere governati dalla prospettiva di una domanda giudiziale, esaustiva delle istanze e fisiologicamente connessa al vaglio di una totale e indiscutibile autonomia del soggetto giudicante.

Incombe il timore (*rectius*: l'allarme) che il giudice non abbia oggi i poteri (meglio, non sembra che li voglia esercitare del tutto, quindi nella loro totalità), di cui alla norma dell'art. 2908 c.c., vale a dire di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra le parti, e ciò in forza di un suo ed esclusivo potere discrezionale e di governo del processo, atteso il latente sospetto di nuove (e più agevoli) vie dell'accertamento cognitivo, nell'attualità decisamente improntate a logiche di formazione del giudizio automatizzate e, quindi, canalizzate all'interno di scelte del tutto prevedibili. Pare opportuno, a questo punto, uno fugace sguardo oltre oceano, riferendo di un'Ordinanza Permanente delle Corti Distrettuali della Contea di Denton in Texas ⁽⁶⁶⁾ che ha normato l'uso degli strumenti di intelligenza generativa nei procedimenti giudiziari. Si tratta di un provvedimento che non vieta la tecnologia avanzata, ma ne condiziona l'uso attraverso il ricorso ad un preciso obbligo di certificazione formale.

Senza poter mancare di osservare che l'approccio esclusivo dell'AI nel processo potrebbe arrecare il rischio, insito nelle modalità decisionali automatizzate, di un'evidente discriminazione algoritmica che produce risultati distorti e falsi, assai lontani dalla realtà e dal contesto di un riferimento concreto ⁽⁶⁷⁾. E' tipico, infatti, del meccanismo algoritmico l'esito correlato ad un processo decisionale non allineato con la concretezza dei fatti materiali, nella loro reale essenza e portata. Traspare, infatti, la possibile insorgenza di una fenomenologia che potrebbe contribuire a rendere strutturale la discriminazione, in nuce latente proprio nei dati processati dallo stesso algoritmo, replicandola poi su più larga scala ⁽⁶⁸⁾ e

⁶⁴) Per taluni rilievi in merito si rinvia ad un mio recente articolo, *Giustizia predittiva e processo del lavoro: machine learning vs. ragionamento giuridico*, in *Il Lavoro nella Giurisprudenza*, 2025, n. 5, p. 341 e ss.

⁶⁵) Sento forte il dovere morale, pur non essendo un processualista, di citare S. Satta, *Diritto processuale civile*, Padova, 1967, VII ed., e spec. da p. 109 ss. manuale, nell'edizione citata, che ha contribuito, e di non poco, alla mia crescita culturale come studente universitario.

⁶⁶) *Standing Order Regarding Use of Artificial Intelligence*, 20 October 2025

⁶⁷) La discriminazione algoritmica si verifica quando sistemi di intelligenza artificiale producono risultati distorti, potenzialmente discriminatori, e ciò a causa di errori sistematici nei dati di addestramento, nel modello o nel suo utilizzo. Questo può avvenire perché gli algoritmi riflettono e amplificano i pregiudizi sociali esistenti, ad esempio, utilizzando dati storici che riverberano disuguaglianze passate o introducendo *bias* attraverso l'uso di variabili "*proxy*". Le conseguenze possono verificarsi in vari settori, come il reclutamento, il sistema giudiziario, l'assistenza sanitaria e i servizi finanziari. Sul tema cfr. il saggio di S. NAPPI, *Digitalizzazione e nuove frontiere del fenomeno discriminatorio: le tecniche di tutela contro le discriminazioni algoritmiche tra passato e futuro*, in *Il Diritto del Mercato del Lavoro*, 2025, n. 2, da p. 305 e ss.

⁶⁸) G. GAUDIO, *Le discriminazioni algoritmiche*, in *lavorodirittieuropa.it*, Rivista nuova di Diritto del lavoro, 29 gennaio 2024 che avverte come questi strumenti tecnologici "*possono avere un impatto negativo sui diritti fon-*

con effetto *destruens* di ogni certezza sulla giustizia e sull'affidamento in essa.

Tuttavia il maggior pericolo, sotto il profilo astrettamente processuale, è quello di decisioni automatizzate prive della supervisione soggettiva e personale dei giudici, con una temibile deriva funzionale a volerne sostituire la persona ⁽⁶⁹⁾, con il ricorso ad applicazioni più efficienti e sostenibili rispetto alle scelte personali. Orbene, si insiste sulla via giustamente e coerentemente intrapresa dalla legge n. 132 del 2025: i sistemi informatici di giustizia predittiva devono essere più opportunamente impiegabili solamente in una mera funzione “ausiliaria”, come interazione e base di supporto al giurista, giammai come soluzioni finali, dunque nel segno di un approccio evolutivo in sintonia con la certezza del diritto ⁽⁷⁰⁾.

Quindi è opportuno prendere le distanze dai paventati nuovi percorsi, caratterizzati non più dalla caratura ermeneutica e dialetticamente ponderata, bensì da un diretto e immediato accesso - senza tentennamenti - alla soluzione dei casi, che sembrano incidere proprio sull'attività volitiva del giudice che, sovente, non appare ora più correlata ad un'attività di autentica e di autonoma riflessione, nonché di libertà di decisione. Occorre, pertanto, diffidare da una tale pericolosa deviazione - non conforme al ruolo del giudice consacrato dall'art. 104, 1° comma, della Costituzione come organo autonomo e indipendente - resa purtroppo attuale per via dei numerosi lacci e laccioli che, attraverso le varieghe applicazioni telematiche, ne condizionano l'autentico discernimento ad appannaggio di risposte istantanee elaborate da sofisticati congegni algoritmici.

Orbene, valga, quindi, il giusto bilanciamento tra le giustificabili (e apprezzabili) *utilitas* di supporti informatici di mero supporto, in grado di velocizzare la ricerca attraverso la ricognizione di banche dati sempre più perfezionate e agili, e la confermata abiura verso il potenziale rischio di un pericoloso esito già preconstituito delle sentenze, sia pure nelle forme migliori e più convincenti, ma del tutto automatizzate anche nei particolari.

A ben vedere, si prefigura, in ambito giudiziario, lo scenario orwelliano di una situazione distopica ⁽⁷¹⁾, di un controllo totale esercitato da un regime algoritmico, caratterizzato da modalità invasive e in espansione, di virtuale manipolazione della verità.

Fortunatamente una tale infausta deriva è mitigata proprio dalla *ratio* di cui alla legge n. 132 del 2025 e dalle norme citate degli artt. 13 e 15. L'intervento salvifico e provvidenziale offerto del legislatore, in uno al ricordato monito del CSM, finiscono per contenere i ranghi circa l'abuso non corretto dei sistemi di intelligenza artificiale, riportandoli nei giusti limiti di meri strumenti di semplice ausilio all'intelligenza individuale della persona e non già come soluzione finale preconfezionata *ex ante* rispetto al caso concreto volta par volta al vaglio. Le decisioni sulle scelte del giudice, pertanto, devono sempre essere il frutto di un libero convincimento affidato all'intelligenza individuale (*rectius* collettiva se trattasi di Collegio) non certo manipolabile dal computer, ma il risultato di una coerente valutazione dell'istruttoria in forma esaustiva che ben potrebbe convintamente discostarsi dai precedenti.

damentali se non vengono adeguatamente regolati, poiché rischiano, ogni volta che i dati da cui apprendono sono incompleti o non corretti, di trasporre su modelli automatizzati di larga scala le discriminazioni presenti nelle società".

⁶⁹) A. MACERATINI, *La giustizia predittiva: potenzialità ed incognite*, in medialaws.eu.it, Rivista di diritto dei media, 12 novembre 2024 che avverte come "la giustizia predittiva, può porsi in funzione sostitutiva del giudice, con l'indicare una vera e propria attività decisionale delegata al computer che, sebbene sottratta a tutta una serie di pregiudizi cognitivi umani, potrebbe risultare, cionondimeno, viziata da bias automatici come nel caso dell'impiego di un algoritmo predittivo, spesso coperto da copyright, costruito su un set di dati ab origine discriminatorio, circostanza che, nell'assecondare la logica garbage in/out adottata dai sistemi automatici, darebbe luogo ad una sua connotazione strutturalmente incostituzionale e a decisioni sbilanciate".

⁷⁰) Cfr. M. BARBERIS, *Giustizia predittiva: ausiliare e sostitutiva. Un approccio evolutivo*, in *Milan Law Review*, 2022, n. 2, spec. da p. 8 e ss.

⁷¹) Si tratta, infatti, di un mondo virtuale, ma plausibile, caratterizzato da ingiustizia, oppressione e un futuro estremamente negativo.

Si accenni, in disparte, ma su un diverso fronte, alle potenzialità legate ad un moderato (*rectius*: opportuno) *prospective overruling* ⁽⁷²⁾ che, sia pure adottato nel rispetto del principio di precauzione elaborato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite e al riparo di effetti pregiudizievoli di mutamenti imprevedibili e negativamente repetini ⁽⁷³⁾, potrebbe rappresentare un rimedio al pericolo di stagnazione delle decisioni "adagate" sui precedenti, dunque contro una deleteria sterilizzazione del processo. E' solo il caso di accennare che, nell'attualità, l'*overruling* è stato, in una certa misura, "procedimentalizzato" e "accentrato" dagli interventi delle Sezioni Unite e/o della Corte di Giustizia dell'EU, quindi, istituzionalizzato. E infatti si svolge oramai entro un contesto dialogico "*in cui l'ordinanza di rimessione della sezione semplice gioca un ruolo fondamentale, garantendo che l'eventuale abbandono dell'indirizzo precedentemente accolto sia esplicito e adeguatamente motivato, e quindi – in ultima istanza – necessario*" ⁽⁷⁴⁾. Risulta sufficientemente consolidato (e somatizzato) nel nostro ordinamento giuridico il principio che l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza possa mutare in ragione di diverse e nuove esigenze del contesto, nella necessità che vi sia un costante adattamento del diritto vivente ai continui mutamenti sopravvenuti negli scenari del mercato e della società ⁽⁷⁵⁾. Pertanto, nella percezione che la reiterazione dei precedenti, attraverso il mero ricorso alla giustizia predittiva è certamente un disvalore che contraddice al profilo dinamico della giurisprudenza, si ribadisce la nota e legittima funzione adeguatrice di quest'ultima, nel segno di un mutamento, come si accennava prima, dettato da un nuovo contesto sociale ed economico, sia pure nel segno delle cautele precauzionali dettate dalle Sezioni Unite della Cassazione.

A ben vedere gli argomenti da ultimo trattati non afferiscono esplicitamente alle regole del processo del lavoro, bensì al rito ordinario civile in generale. Orbene, anche attraverso tale via, di una sostanziale omologazione del primo al secondo, è pur possibile tracciare, si ripete, profili di crisi identitaria rispetto ad una distintiva sfera di azione i cui contorni si affievoliscono sempre di più. In altri termini, proprio la circostanza rilevata della carenza di espresse previsioni, direttamente incidenti sulle regole dettate dalla legge n. 533 del 1973, denota emblematicamente uno scontato segnale della progressiva conformazione denunciata tra i due riti.

8. Considerazioni finali

Volendo trarre le fila delle tematiche qui esaminate, è ora giunto il momento di mettere a punto un'osservazione dalla caratura metodologica che, forse, andava fatta già dall'*incipit* di questa ricerca. Si consideri, infatti, la possibile evenienza che il lettore di questo breve saggio potrebbe apparire disorientato per avere l'autore messo insieme dati e profili non del tutto omogenei tra loro, quali quelli direttamente confluenti sul processo del lavoro e quelli afferenti all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nello stesso processo. La verità è che si voluto offrire un vero e proprio caleidoscopio della molteplicità dei cambiamenti *in itinere*, tutti attinenti, sia pure per vie diverse e traverse, alla fisionomia del processo relativo alle controversie individuali di lavoro, interessato da multiformi e variegata prospettive di analisi, oggetto di attenzione per via della crisi che mette in dubbio la sua conservazione.

⁷²⁾ Nei sistemi di *civil law* - ove le decisioni dei giudici non hanno valore vincolante per i successivi casi analoghi - al fine di tutelare l'affidamento delle parti, la giurisprudenza ha sviluppato il concetto di *prospective overruling* (o tutela prospettica), che tenta di rimediare alle conseguenze negative del nuovo indirizzo interpretativo, specialmente se il mutamento è stato imprevedibile.

⁷³⁾ Si consideri che l'ordinamento processuale italiano tende, sempre più, a conformarsi alle indicazioni della Corte di Strasburgo, prevedendo una serie di strumenti volti a evitare che insorgano contrasti giurisprudenziali, rispetto ai quali assumono un ruolo centrale le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, puntando a incidere direttamente sul valore interpretativo del precedente, mirano alla stabilizzazione della giurisprudenza, incentivando l'adesione al precedente e disincentivando il discostarsi dalle indicazioni ermeneutiche consolidate.

⁷⁴⁾ M. CONDORELLI e L. PRESSACCO, *Overruling e prevedibilità della decisione*, in *questionegiustizia.it*, 2018 n. 4.

⁷⁵⁾ Impossibile non citare, su questo specifico tema, uno dei padri fondatori della teoria generale del diritto E. BETTI, *L'interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica)*, Giuffrè, Milano, 1949 da pp. 48 e ss.

Proprio in ragione di tali ultime valutazioni e nell'intento di completare il complessivo quadro di riferimento, merita una considerazione finale la *querelle*, di crescente rilevanza nelle moderne prassi applicative, riguardante "l'utilizzo della intelligenza artificiale per la valutazione di persone o gruppi sulla base della profilazione del loro comportamento sociale o delle caratteristiche personali: cd. *social scoring*" ⁽⁷⁶⁾. Si tratta di un'applicazione algoritmica che valuta il comportamento dei dipendenti, sia *online* che *offline*, assegnando loro un punteggio basato su azioni e interazioni sociali, memorizzate in *data base* di informazioni archiviate digitalmente, in forma sistematica e organizzata ⁽⁷⁷⁾.

Per quanto riguarda lo specifico della nostra analisi e in riferimento a quest'ultimo e conclusivo argomento, è di interesse segnalare che la questione è arrivata anche alla attenzione della giurisprudenza, chiamata ad intervenire sui limiti della profilazione e/o archeologia dei dati sensibili, segnatamente in ambito lavorativo. Sullo specifico si indica il recente intervento ad opera della Corte di Giustizia, per un caso di rinvio pregiudiziale riguardante una controversia sulla protezione dei dati personali. Orbene, la CGUE ha significativamente statuito in merito ai limiti sull'accesso alle informazioni significative riguardanti la logica utilizzata nel meccanismo della profilazione e con lo specifico obbligo di doverne verificare la correttezza delle informazioni fornite⁷⁸. Il tutto, dunque, nell'evidenza di dover assicurare (e garantire), in via giudiziaria, la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sensibili. Ha ribadito la Corte che il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo, anche se il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta e intangibile, ma va pur sempre considerata alla luce della sua funzione sociale di fondo e va temperata, in ogni caso, con altri diritti fondamentali, in ossequio al fondamentale principio di proporzionalità. Il principio sancito nel caso specifico ha una implicazione generale di grande rilevanza perché mira a rendere trasparente il processo decisionale di questi sistemi automatizzati riconoscendo il diritto della persona interessata a ottenere una spiegazione circa il meccanismo posto alla base di tale processo decisionale e circa il risultato ottenuto.

La giurisprudenza di merito, sulla questione della profilazione dei dati dei lavoratori, sia pure per una questione di condotta antisindacale ⁽⁷⁹⁾, ha stabilito che il datore di lavoro, o il committente pubblico e privato, è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni, nonché indicazioni incidenti e pervasivi sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. L'onere di fornire al lavoratore, unitamente alle informazioni collegate all'inizio dell'attività lavorativa, tutte le ulteriori informazioni relativi ai dati sensibili e riservati.

⁷⁶) Sulla questione si rinvia all'editoriale di T. TREU, *Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: divieti e limiti riguardo al social scoring*, in Guida al Lavoro, 2 luglio 2025, n. 26

⁷⁷) Il punteggio di valutazione assegnato riguarda la pesatura all'accesso a beni e servizi, come il credito, l'istruzione o l'assistenza sanitaria, con rilevanti conseguenze negative per chi ha un punteggio basso. La Cina, ad esempio, è un Paese che ha implementato una procedura di *social scoring* nazionale attraverso sistemi di incentivazione della produttività, mentre l'Unione Europea, diversamente, ha introdotto l'AI Act, che vieta i sistemi di *social scoring* considerati "ad alto rischio" in quanto discriminatori.

⁷⁸) La Corte di Giustizia UE, Sez. I, 27 febbraio 2025, C-203/22 ha confermato che "l'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del RGPD deve essere interpretato nel senso che, in caso di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento, l'interessato può pretendere dal titolare del trattamento, a titolo di 'informazioni significative sulla logica utilizzata', che quest'ultimo gli spieghi, mediante informazioni pertinenti e in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, la procedura e i principi concretamente applicati per utilizzare, con mezzi automatizzati, i dati personali relativi a tale interessato al fine di ottenerne un risultato determinato, come un profilo di solvibilità".

⁷⁹ Cfr. Trib. Torino, Sez. lav., 5 agosto 2023, in *Top diritto* 24, 2025 che ha riconosciuto come "nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato sono ricompresi tutti i diritti che trovano il loro fondamento nello Statuto dei Lavoratori e necessariamente le azioni poste a tutela di tali diritti, quindi anche l'azione ex art. 28 che ne consente una protezione a livello collettivo a fronte di condotte lesive, non tipizzate, di beni giuridici quali la libertà ed attività sindacale ed il diritto di sciopero, di cui sono titolari tanto i singoli lavoratori, quanto le organizzazioni sindacali".

Le esemplificazioni di cui sopra, nel mostrare un apprezzabile ampliamento degli scenari dell'indagine cognitiva da parte del giudice, soggetto istituzionale deputato a conoscere e giudicare anche in tali ambiti del contesto sociale, economico ed informatico, finiscono per costituire un'ulteriore conferma implicita circa la necessità della conservazione del rito del lavoro. Appare evidente il potenziale sviluppo, proprio nel campo delle controversie di lavoro, di un nuovo filone di indagine rivolto a imbrigliare i processi decisionali automatizzati, assicurando alla parte più debole il diritto di conoscere i meccanismi posti a fondamento dei medesimi, con il conseguenziale diritto di accesso. Il mantenimento di un contraddittorio tra le parti, negli stilemi del processo del lavoro, dovrebbe assicurare l'auspicata funzione dialogica anche nelle indagini più complesse, in quanto rispondente ad un'ampiezza di prerogative inusuale nel rito ordinario civile.

Oggi, infatti, l'economia delle piattaforme ha introdotto una nuova forma di conflitto tra chi controlla e il controllato. *"Un conflitto opaco, pervasivo, che si consuma dentro logiche algoritmiche, format digitali, matching automatizzati"* ⁽⁸⁰⁾. Orbene, la via, al fine di comprendere il grave rischio che si annida nell'intricato scenario di tali nuove frontiere, è propria quella affidata ai poteri cognitivi del giudice del lavoro, in grado di disvelare, anche attraverso idonea e mirata consulenza tecnica d'ufficio, l'arcano, e quindi facendo emergere in concreto i meccanismi a presidio dei sistemi decisionali automatizzati. Una tale prospettiva potrebbe significare una possibilità di rilancio del processo del lavoro, valorizzandone l'intervento proprio tali nuovi campi di indagine e legittimandone il ruolo istituzionale affidato al giudice del merito, che ha il potere di investigare su dati e profili nascosti ⁽⁸¹⁾, nell'esigenza di tendere, quanto più possibile, ad un accertamento pieno dei fatti materiali rappresentati nella controversia. Dunque, quest'ultimo argomento finisce per validare nuove e sempre più raffinate potenzialità di accertamento in capo al giudice, legittimato a formulare ordinanze di accesso ai dispositivi più sofisticati e complessi in uso dal datore di lavoro, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Ovviamente ciò non significa libertà di superamento delle limitazioni connesse alla legge per determinati atti, considerata la mancanza nelle disposizioni generali sulle controversie individuali di lavoro *"di un'opzione di stampo autoritaristico"* ⁽⁸²⁾, ma solo un equilibrato esercizio dei poteri istruttori consentiti dalla legge n. 533/1973, in linea con una cultura del dialogo e dell'incontro tra le parti governata dal giudice.

⁸⁰) Così, A. MUSTI e S. CERLINI, *Il Sistema informativo per l'inclusione sociale a pochi mesi dall'esodo*, in Guida al Lavoro, 9 aprile 2025, n. 14.

⁸¹) Emblematica la decisione di Cassazione del 29 agosto 2025, n. 24204 che ammette come legittimi i controlli sulla posta elettronica dei dipendenti, ma solo se preceduti da un'informativa chiara a quest'ultimi. Nel caso concreto i lavoratori non solo non avevano mai autorizzato la ricezione o duplicazione della posta sull'applicativo aziendale e la società, di contro, non aveva mai adottato regole interne per disciplinare eventuali controlli, con conseguente inutilizzabilità delle prove raccolte provenienti da *account* personali e poi confluite nei sistemi informatici aziendali.

⁸²) G. TRISORIO LIUZZI e D. DELFINO, *Manuale del processo del lavoro*, 2° ed., 2023, Cacucci, Bari, da p. 87 e ss.

Si conferma, pure attraverso questi richiami finali, che il percorso qui esposto si è articolato nel segno di una sintetica rassegna dei profili variegati sullo stato dell'arte del processo del lavoro che, per l'appunto e secondo un comune sentire, si dibatte nell'attualità tra crisi e rilancio. Denominatore comune - tra a) le nuove latitudini di un'incombente valenza predittiva dei *decisa* per via di un'attrazione fatale rispetto a precedenti arresti della giurisprudenza, b) l'opportunità di una soluzione di mediazione del conflitto sempre auspicabile al fine di evitare una sentenza definitiva, c) l'insopprimibile caratura dialogica della prima udienza ex art. 420 c.p.c., nonchè, all'opposto, d) l'esigenza, per mantenere il passo con le mutate esigenze del contesto sociale ed economico, di un moderato e contenuto *overruling* salutare rimedio contro una giustizia predittiva chiusa ed esclusiva - trova sempre il suo *ubi consistam* nel processo del lavoro e nel giudice protagonista di scelte saldamente ancorate ad una lettura attenta e scrupolosa dei fatti materiali correlati al contenzioso.